



L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Tassazione
straordinari



Welfare
Pensione: "finestre"
di accesso



**Ambiente
Sicurezza
Politiche
energetiche**
Sicurezza sul lavoro
Novità Testo Unico



Tributario
Ici e straordinari
Il dl del Governo



Legale
Grandi strutture:
criteri di valutazione




**Bandi e
finanziamenti**
Nuove risorse
per i brevetti



Formazione
Corso di laurea Scuola
Superiore-Cattolica



**Commercio
estero**
Presentazione
modelli Intrastat



Economico
Commercio urbano
nel centro di Rho



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 188 - Luglio/Agosto 2008 - Anno LII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



Chiamateci per un preventivo gratuito.

Convenzione A.M.I.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a convenzioneamica@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

Numero Verde
800-455999

CONVENZIONE
A.M.I.C.A. 
TUTTO PREVISTO



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Imposte sui redditi di lavoro dipendente	
▶ Tassazione lavoro straordinario.	Pag. 1
Rapporti di lavoro	
▶ Maternità. Interdizione anticipata	Pag. 2
▶ Tfr e previdenza complementare. Direttive Covip	Pag. 2
▶ Lavoratori disabili. Fruizione dei permessi	Pag. 4
▶ Contratti a termine. Nota Confcommercio	Pag. 7
▶ Assunzioni di dirigenti disoccupati. . . .	Pag. 8
▶ Telelavoro all'estero	Pag. 9
▶ Decontribuzione e sgravio contributivo	Pag. 10
▶ Decontribuzione e contratti di secondo livello	Pag. 11
▶ Inail. Comunicazione del datore di lavoro	Pag. 12

In PRIMO PIANO

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Tassazione sostitutiva del lavoro straordinario, supplementare e dei premi di produttività

È stato pubblicato sulla Gu n. 124 del 28 maggio 2008 il decreto legge n. 93 del 2008, relativo all'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette per le somme versate in relazione a lavoro straordinario, quello supplementare ed ai premi di produttività. Ai sensi dell'art. 2, per il solo anno 2008, sono assoggettate ad imposta sostitutiva dell'Irpef (e relative addizionali), con aliquota del 10%, salvo espressa rinuncia del percipiente, le somme erogate: • per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

• per prestazioni di lavoro supplementare effettuate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; • per prestazioni di lavoro rese in funzione di clausole elastiche apposte a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, effettuate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; • in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L'imposta sostitutiva si applica a dette somme solo entro l'importo (a lordo) complessivo di 3.000 €. La restante somma concorre alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie. La disposizione in esame riguarda il solo lavoratore dipendente, assunto nel settore privato, il cui reddito da lavoro dipendente non abbia superato nel 2007 l'importo di 30.000 €.

▶ DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93. **Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.**(GU n. 124 del 28-5-2008)

Articolo 2

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto; b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente



Sindacale

alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

RAPPORTI DI LAVORO

Maternità Decorrenza dell'interdizione anticipata dal lavoro

Il ministero del Lavoro, con lettera circolare 25/1/0005249 del 17 aprile 2008, fornisce precisazioni in materia di interdizione anticipata dal lavoro, sottolineando le diverse decorrenze del provvedimento di interdizione a seconda che la causa sia per complicanze nella gestazione e in tal caso la domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla presentazione ed il provvedimento decorre dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro oppure per mansioni o condizioni di lavoro a rischio con decorrenza dalla data del provvedimento stesso.

► CIRCOLARE 25/1/0005249 del ministero del Lavoro del 17 aprile 2008. **Interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tu n. 151/2001.**

Si riscontra una difformità di comportamento di codeste direzioni in merito alla emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tu n. 151/2001.

Al riguardo si ricorda che, come già chiarito con risposte ad interpello prot. n. 25/SEGR/0000097 del 1° giugno 2006 e prot. n. 25/1/0006584 del 28 novembre 2006 (reperibili sul sito intranet di questo ministero), in caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la relativa domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione ed il provvedimento "decorrerà dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro" (art. 18, Dpr n. 1026/1976).

Viceversa, il provvedimento di interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio (art. 17, lett. b) e c) Dlgs n. 151/2001) presuppone un accertamento da parte di codeste direzioni circa l'impossibilità, per il datore di lavoro, di adottare misure volte alla eliminazione dei rischi per la salute della lavoratrice, ferma restando la possibilità di disporre l'astensione, anche prima di tale accertamento, "allorquando il datore di lavoro (...) produca una dichiarazione (...) nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirlo ad altre mansioni" (art. 18, comma 8, Dpr n. 1026/1976). In tal caso si sottolinea comunque che l'interdizione dal lavoro "decorrerà dalla data del provvedimento stesso" (art. 18, comma 7, Dpr n. 1026/1976) e che non risulta conforme alla disciplina vigente l'emanazione di un provvedimento che agisca retroattivamente.

Tfr e previdenza complementare Le direttive della Covip sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Covip, ha emanato le direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. Il documento individua le linee guida in caso di trasferimento delle posizioni individuali da un fondo pensione ad un altro fondo pensione. Le alternative possibili disciplinate nel provvedimento in esame riguardano: • lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del Tfr in azienda; • lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la sua posizione; • lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione.

► **DELIBERAZIONE** Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 24 aprile 2008. **Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.**

Ad integrazione delle indicazioni già fornite con direttive del 21 marzo 2007, acquisito il conforme avviso del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni per quanto attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto da parte di un lavoratore che già abbia effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso l'utilizzo dei moduli Tfr1 o Tfr2) e che successivamente abbia attivato un nuovo rapporto di lavoro.

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovrà farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'articolo 2120 del codice civile. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata. A tal fine, si evidenzia l'esigenza che i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, rilascino attestazione in ordine alla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto. Laddove tale attestazione, per particolari motivi, non potesse essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredata la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad esempio, con copia del modulo Tfr1 o Tfr2 a suo tempo sottoscritto (al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, del decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 30 gennaio 2007, relativo alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa le destinazioni del Tfr maturando, prescrive che il datore di lavoro conservi il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà del lavoratore e ne rilasci copia controfirmata per ricevuta allo stesso) ovvero, nell'ipotesi di conferimento del Tfr ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa. Sulla base della verifica della situazione di cui sopra, si esplicitano di seguito le alternative che si rendono possibili.

Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del Tfr ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il Tfr ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all'articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il Tfr sulla base del

predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare (come espressamente previsto dall'articolo 8, comma 7, lett. a), del decreto legislativo n. 252/2005). **Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione**

Il lavoratore che avesse scelto di conferire il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del predetto diritto.

In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, nell'ipotesi in esame il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005, attraverso la compilazione del modello Tfr2 allegato al decreto del ministro del Lavoro 30 gennaio 2007.

Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione

Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del Tfr ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.

È evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il Tfr maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del Tfr a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'articolo 2120 cc, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il Tfr maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di



Sindacale

fine rapporto da destinare a previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene a tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, solo una quota del Tfr sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero Tfr, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il conferimento del Tfr, una quota non inferiore al 50 per cento, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8, comma 7, lett. c), punto 2 del decreto legislativo n. 252/2005.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Al fine di fornire uno strumento di utile ausilio per la corretta manifestazione di volontà in ordine alla fattispecie sopra rappresentata, si allega uno schema di comunicazione da utilizzarsi a tal fine all'atto dell'assunzione. Resta ovviamente inteso che, in considerazione della rilevanza degli effetti conseguenti alla mancata espressione di volontà, che, come detto, comportano la destinazione integrale del Tfr ad una forma pensionistica complementare collettiva, si rende in ogni caso necessario che il datore di lavoro, in sede di assunzione, effettui una adeguata comunicazione al lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.

Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il Tfr a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il
codice fiscale....., dipendente del.....
.....

DISPONE

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare

.....
alla quale il sottoscritto ha aderito in data,

o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito

nella misura del ...%¹, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare

.....
alla quale il sottoscritto ha aderito in data,
fermo restando che la quota residua di Tfr continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.²

Allega: copia del modulo di adesione

Data

(firma leggibile)

In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art.8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005.

¹ I lavoratori che già versavano una quota di Tfr in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio Tfr alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del Tfr, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).

² Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il Tfr residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'Inps che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 del Codice civile.

**Disposizioni
sul diritto alla fruizione
dei permessi per disabili
ai sensi dell'articolo 33
della legge n. 104/92**

L'Inps, con circolare n. 53 del 29 aprile 2008, ha fornito una serie di modalità operative inerenti la fruizione dei permessi ex legge n. 104/92, in particolare: • la gestione informatica delle domande; • la natura giuridica del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione del beneficio; • il programma di assistenza; • la validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi; • la validità temporale della certificazione provvisoria; • la possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile; • la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

► CIRCOLARE Inps n. 53 del 29 aprile 2008. **Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92.**

Premessa

La crescita della domanda di servizio espressa dai diversi portatori di interesse (principalmente lavoratori ed aziende) in termini non soltanto quantitativi, ma anche qualitativi, nell'area dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili e rivolta alle strutture centrali e periferiche dell'Istituto, impone una riconsiderazione delle attuali prassi operative, finalizzata a conseguire maggiore tempestività, trasparenza e correttezza nella concessione dei benefici in questione.

1) Gestione informatica delle domande

In tale contesto, assume importanza fondamentale la gestione dell'intero processo mediante le specifiche applicazioni informatiche ed a tale scopo si dispone che, con decorrenza immediata:

1. tutte le domande siano sottoposte a protocollazione informatica,
2. tutte le domande siano acquisite nella procedura di gestione,
3. tanto il provvedimento di concessione, quanto quello di diniego dei permessi e dei congedi siano esclusivamente prodotti dalla procedura di gestione ed inviati al lavoratore ed al rispettivo datore di lavoro. A tale proposito si allega lo schema di lettera di accoglimento.

2) Natura giuridica del provvedimento dell'Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi

Riguardo alla natura ed all'efficacia del provvedimento dell'Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi de quo, è necessario offrire agli operatori delle sedi ed alle diverse categorie di utenti, ulteriori informazioni.

A tale proposito risulta particolarmente chiarificatrice la sentenza 5 gennaio 2005 n.175 della Corte di Cassazione - Sezione lavoro, nella quale viene, innanzitutto, enunciato il seguente principio fondamentale: "è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità".

La stessa sentenza rimarca anche un altro principio, non meno importante del precedente, e precisamente: "la circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte (...), attiene esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito".

Da tutto quanto sopra esposto, emerge con nettezza come il provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n.104/1992 emanato dall'Istituto, incida esclusivamente sul rapporto previdenziale (che, come noto, si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore), e come il suo contenuto si sostanzi in un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.

Conformemente a quanto enunciato dalla Suprema Corte, si può, dunque, affermare che sul datore di lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presup-

posti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

In tale contesto l'Inps, al cui carico è posto l'onere finanziario dei benefici in questione, interviene esclusivamente, in una logica di controllo preventivo generale circa la congruità della richiesta con il titolo di legge, a presidio della correttezza dell'erogazione economica, tanto più laddove questa avvenga per pagamento diretto (come avviene nel caso dei lavoratori agricoli), non potendo e non dovendo intervenire nella concessione specifica dei permessi, che rientra esclusivamente nella concreta gestione del singolo rapporto di lavoro.

3) Programma di assistenza

La circolare 90/2007 aveva previsto, per il richiedente i permessi di cui alla legge 104/92 che risiedesse o lavorasse in luogo distante da quello in cui risiedeva il soggetto disabile, la presentazione, all'atto della richiesta, di un programma di assistenza a firma congiunta con la persona da assistere, consistente in una pianificazione motivata delle modalità con cui si intendesse assistere il disabile in situazione di gravità.

Tale modalità, a garanzia del disabile e dell'Istituto, ha incontrato diverse difficoltà attuative.

Scopo della suddetta programmazione era quello di poter accertare, nel precipuo interesse del disabile e a tutela della correttezza sostanziale dell'erogazione economica, il requisito della continuità dell'assistenza, richiesto dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92.

Ciò premesso, anche a seguito di approfondimenti sollecitati dal Garante per la protezione dei dati personali e con sua approvazione, facendo seguito alle indicazioni contenute al punto precedente (2) relativamente alla natura giuridica del provvedimento dell'Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi cui all'art. 33 della legge 104/92, si precisa quanto segue:

la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza ai fini della concessione dei permessi, è un potere che compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo (anche alla luce dell'orientamento giuridico espresso dalla citata sentenza della Corte di Cassazione - Sezione lavoro del 5 gennaio 2005 n. 175), nell'esercizio del diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati.

Le sedi, pertanto, dovranno da adesso in avanti astenersi dal richiedere detto programma.

È in corso di revisione la nuova modulistica che sarà successivamente pubblicata nella banca dati on line.

4) Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi

In considerazione del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda, il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo a:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave,



Sindacale

- la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della commissione Asl,
 - le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
 - la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari;
- allo scopo di ridurre gli oneri dell'utenza per la fruizione dei benefici di legge, e di concentrare le risorse umane dedicate al processo prestazioni a sostegno del reddito su attività a maggior valore aggiunto nell'ottica del cliente, si dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non sia più apposto limite temporale di validità, con l'ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.

5) Validità temporale della certificazione provvisoria

Analogamente a quanto indicato nel punto precedente (4), allo scopo di evitare che sul cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo nella conclusione del complesso procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità (obiettivo al quale tende la stessa ratio dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.423), si può ritenere che, laddove la commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione.

In tal caso, il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006, la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Inoltre, non essendo più previsto per la cosiddetta certificazione provvisoria il termine di validità di sei mesi, per prevenire l'eventuale indebita fruizione da parte del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato riconoscimento della condizione di gravità dell'handicap da parte della citata commissione, sarà cura delle sedi verificare periodicamente, attraverso la consultazione della procedura Invciv-New, l'esito dell'accertamento definitivo.

6) Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile

Sempre nell'ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti dall'attuale normativa, si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave.

In proposito si chiarisce, come specificato in apposito parere ministeriale, che la capacità del lavoratore di soddisfare i

'Informatore

luglio/agosto 2008

Leggi decreti circolari

bisogni assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave, non necessariamente sono riconducibili ad una idoneità suscettibile di accertamento medico-legale. Sicché l'acquisizione del parere dei dirigenti medico legali di sede, di fatto non appare più necessitato.

7) Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92

L'art. 42 del Dlgs 151/2001, al comma 5, prevede, tra l'altro, che durante il periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92.

Si ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.

Tale interpretazione, del resto, non sembra causare alcun onere economico aggiuntivo, comportando esclusivamente un'anticipazione dell'esercizio del diritto al congedo straordinario fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.

Data

Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)

Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
e, p. c. Al datore di lavoro
Indirizzo
e, p. c. Al Patronato
Indirizzo

Oggetto: provvedimento di accoglimento

Gentile Sig./Sig.ra,

La informiamo che è stata accolta la sua domanda, presentata in data (data di presentazione), volta ad ottenere i benefici di legge correlati alle condizioni di handicap in situazione di gravità.

Il/I periodo/i di riconoscimento è/sono stabilito/i come di seguito:

Dal (data) al (data) (numero giornate) giornate

Dal (data) al (data) (numero giornate) giornate con permesso di due ore

Dal (data) al (data) (numero giornate) giornate con permesso di un'ora

La validità del presente provvedimento ha decorrenza e durata vincolata al periodo di fruibilità sopra indicato.

Ogni eventuale variazione intervenuta per la persona richiedente i benefici ovvero per la persona portatrice di handicap, deve essere tempestivamente comunicata a questa sede Inps.



Sindacale

Contratti a termine La nota di Confcommercio sui chiarimenti ministeriali

Riteniamo utile riportare la nota di commento e analisi della Direzione Lavoro e Relazioni sindacali di Confcommercio sulla recente circolare del ministero del Lavoro n. 13 del 2 maggio 2008 (Lavoronews del 5.5.2008, n. 19), che fornisce alcuni chiarimenti interpretativi riguardanti la disciplina dei contratti a tempo determinato, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 247/2007 al decreto legislativo n. 368/2001.

► **NOTA Confcommercio n. prot. 01518 dell'8 maggio 2008. Circolare ministero del Lavoro n. 13, del 2 maggio 2008 - Legge n. 247/07: modifiche alla disciplina sul contratto a termine.**

Il ministero del Lavoro fa seguito alla propria circolare n. 7, del 25 marzo 2008, per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della legge n. 247/07 e segnatamente di contratto a tempo determinato, rispetto alla quale aveva fatto espressa riserva nella precedente comunicazione.

Gli approfondimenti forniti seguono anche ad una consultazione con le parti sociali nella quale abbiamo manifestato la nostra insoddisfazione in particolare per la soluzione adottata riguardo alla disciplina transitoria dei contratti a termine a cavallo fra l'anno 2007 ed il 2008.

Sintetizziamo di seguito, brevemente, le linee dettate dal ministero.

Campo di applicazione

Ad avviso del ministero il nuovo regime del limite temporale e dei diritti di precedenza si riferisce solo ai contratti a termine in senso stretto e cioè a quelli stipulati ai sensi del Dlgs n. 368/2001 o della Legge n. 230/62.

Sono, quindi, da escludere i contratti che "pur rinviando per alcuni profili della propria disciplina alla predette normative, sono legati a logiche e finalità diverse". In tal senso il ministero cita esemplificativamente il contratto di inserimento, per la propria finalità a carattere formativo ed i contratti stipulati ai sensi dell'art. 8, legge 223/91, con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Riteniamo, d'altra parte, che debbano essere parimenti escluse le fattispecie dei contratti di apprendistato, di somministrazione e con i lavoratori extra nel turismo, in quanto espressamente esclusi dall'applicazione del Dlgs 368/01 (art. 10).

Limiti temporali

Ai fini dell'applicabilità della disciplina sul limite temporale di 36 mesi, riguardo all'equivalenza delle mansioni, il ministero, richiamando la giurisprudenza, riconosce che non è sufficiente l'appartenenza al medesimo livello contrattuale di inquadramento ma è necessaria anche una identità di patrimonio professionale nell'ambito della stessa di attività in concreto svolta. Si sottolinea comunque che la questione va risolta anche alla stregua delle formulazioni usate nei contratti collettivi, con riferimento a specifiche "clausole di fungibilità" in essi eventualmente concordate. Non è tuttavia questo il caso della

contrattazione del nostro settore.

Relativamente ai criteri di calcolo dei contratti a termine ai fini del divieto di superamento dei 36 mesi, viene anche chiarito definitivamente il significato dell'espressione "(...) indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto ed un altro (...)" (nuovo comma 4 bis, Dlgs 368/01), che all'entrata in vigore del provvedimento aveva creato alcuni interrogativi.

Si conferma dunque che il calcolo va effettuato per sommatoria dei soli periodi di lavoro con rapporto a termine, prescindendo dai periodi di interruzione fra un rapporto e l'altro.

In ogni caso, raggiunto il limite di 36 mesi, la conversione a tempo indeterminato si avrà solo una volta trascorsi gli ulteriori 20 giorni di attività lavorativa ai sensi del nuovo art. 5, comma 2, Dlgs 368/01.

Di interessante rilievo pratico l'indicazione ministeriale su come calcolare i periodi di lavoro individuabili in mesi interi oppure in frazioni di mese. I mesi interi lavorati devono essere considerati come tali mentre le frazioni di mese e gli altri periodi individuati in giorni si sommano fino al raggiungimento di 30 giorni.

Deroghe alla sommatoria dei periodi previste dalla legge o concordate presso la Dpl

Il ministero ricorda quali sono le deroghe al nuovo limite massimo per sommatoria e cioè le seguenti:

- rapporti di lavoro con i dirigenti;
- rapporti a termine nelle agenzie di somministrazione;
- attività stagionali previste dal Dpr n. 1525/1963.

Riguardo all'eccezione dell'ulteriore contratto a termine, eccedente i 36 mesi, stipulato presso la Dpl, il ministero chiarisce che la funzione della Direzione provinciale non ha alcuna finalità di carattere certificativo o di validazione del contratto stesso ma solo di presa d'atto della espressione di volontà del lavoratore di concludere un nuovo contratto a termine e di verifica della correttezza formale dell'atto.

Diritto di precedenza

Ulteriore problematica è quella che riguarda i requisiti per usufruire del diritto di precedenza, rispetto alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e nelle attività stagionali, in caso di nuove assunzioni a termine.

Nel primo caso il diritto di precedenza sussiste per i lavoratori che abbiano già lavorato con contratti a termine per più di sei mesi. In entrambi le ipotesi il rapporto, naturalmente, deve essere intercorso con la stessa azienda.

Circa il significato del termine azienda, il ministero non fornisce indicazioni nella circolare. Riteniamo opportuno, comunque, segnalare che lo stesso ministero si era già espresso in passato, con nota di risposta alla Federalberghi del 9 dicembre 1996,

n. 5994, a proposito del diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legge 19 luglio 1993, n. 236. Al riguardo, il ministero del Lavoro aveva chiarito che, considerato lo spirito della norma, l'espressione "stessa azienda deve essere intesa nel senso di singola unità produttiva (punto vendita, filiale, etc.)."

Inoltre, nel primo caso si richiede l'assunzione per le "mansioni già espletate" che significa - come conferma il ministero -



Sindacale

che le mansioni debbono essere le medesime e non basta che siano "equivalenti".

Nel caso delle attività stagionali, ferma restando l'identità delle mansioni, la precedenza si ha solo per nuove assunzioni pur sempre per la medesima "attività stagionale".

Il ministero ritiene, infine, che le disposizioni legali in materia di diritto di precedenza possano convivere e quindi interagire con eventuali analoghe discipline già previste dalla contrattazione anche in virtù della abrogata disposizione del Dlgs 368/01 che ai contratti collettivi faceva specifico rinvio (art. 10, comma 9).

Disciplina transitoria

Si tratta qui della dibattuta interpretazione da attribuire alla seguente disposizione della legge 247/07:

"a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data".

Riguardo alla lettera a), si conferma che i contratti a cavallo del primo gennaio 2007, fino alla loro scadenza, non sono sommati ai rapporti a termine lavorati negli anni precedenti.

Con particolare riferimento alla lettera b), il ministero esclude che possa trattarsi della sola proroga della materiale computabilità dei periodi a termine già lavorati e cioè della sola azionabilità, da parte del lavoratore, della richiesta della sommatoria dei periodi a termine pregressi; si dà, invece, prevalenza all'interpretazione teleologica della norma e tendente cioè all'introduzione di "un regime di graduale efficacia del nuovo limite temporale".

Le due ipotesi - secondo il ministero - sono quindi alternative e non interferenti: solo i lavoratori già assunti con contratti a termine cessati entro la fine del 2007 e nuovamente assunti a termine potranno proseguire anche al di là del superamento del 36° e fino allo scadere del periodo di 15 mesi di "franchigia" fino al 1° aprile 2009.

Successivamente a questa scadenza, ove il contratto a termine prosegua ancora o venga nuovamente instaurato si calcoleranno anche tutti i periodi precedenti, al fine della rispetto del limite massimo consentito.

In questo caso, a differenza di quanto sopra anticipato riguardo all'applicazione a regime della norma (v. paragrafo "Limiti temporali"), non sarebbe neppure applicabile la previsione relativa al decorso degli ulteriori 20 giorni di tempo (art. 5, comma 2, Dlgs 368/01), "considerata la specifica disciplina del periodo transitorio".

Benefici contributivi applicabili alle assunzioni

di dirigenti disoccupati

Il ministero del Lavoro rispondendo ad un interpellato ha precisato che i benefici contributivi a favore delle imprese, con meno di 250 dipendenti, che assumono dirigenti privi di occupazione, come previsto dall'art. 20, comma 2, della legge n. 266/1997, sono applicabili anche alle assunzioni avvenute attraverso l'attività d'intermediazione, anche di tipo convenzionale, nonché dalle altre agenzie private per il lavoro di cui agli articoli 4 e seguenti del Dlgs n. 276/2003, autorizzate dal ministero del Lavoro allo svolgimento della predetta attività.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 5 maggio 2008 a interpellato n. 12/2008. **Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - Benefici contributivi applicabili alle assunzioni di dirigenti disoccupati - Interpretazione art. 20, L. n. 266/1997.**

La Confederazione generale dell'industria italiana ha avanzato richiesta d'interpellato per conoscere il parere di questa direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 20, comma 2, L. n. 266/1997.

Tale norma prevede la concessione di benefici contributivi a favore delle imprese con meno di 250 dipendenti che assumano dirigenti privi di occupazione, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Agenzia per l'impiego e le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.

Premesso che le agenzie pubblicitiche per l'impiego sono venute meno ad opera dell'art. 8, Dlgs n. 297/2002, la Confindustria chiede se i sopra richiamati benefici contributivi siano applicabili alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l'attività di intermediazione svolta dall'ente bilaterale Fondodirigenti.

Tale ente, denominato anche Manager At Work, è un'agenzia per il lavoro di natura privata costituita da Confindustria e Federmanager per favorire la ricollocazione dei dirigenti disoccupati e dipendenti di aziende in stato di liquidazione, autorizzata da questo ministero a svolgere attività d'intermediazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, Dlgs n. 276/2003.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale del mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il quadro ordinamentale che disciplina lo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ha subito nel corso degli ultimi dieci anni una profonda evoluzione. Si è infatti passati da un sistema in cui gli uffici pubblici costituivano l'unico canale di collegamento tra lavoratore e datore di lavoro (monopolio pubblico del collocamento L. n. 264/1949 - L. n. 59/1997) ad un modello c.d. misto che realizza il raccordo tra pubblico e privato, favorendo un regime di concorrenza e competizione nella gestione del mercato del lavoro (dualismo pubblico e privato Dlgs n. 469/1997 - Dlgs n. 276/2003).

La definitiva liberalizzazione, avvenuta ad opera del Dlgs n. 276/2003, prevede che delle società private, denominate



Sindacale

agenzie per il lavoro, possano essere autorizzate dal ministero del Lavoro, sulla base dell'accertamento di specifici e rigorosi requisiti giuridici e finanziari, a svolgere attività a-b) di somministrazione di lavoro, c) di intermediazione, d) di ricerca e selezione del personale, e) di supporto alla ricollocazione, attività comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del ministero stesso (artt. 4 e 5).

Va inoltre evidenziato che l'art. 6 del citato Dlgs consente ad una serie di enti (tra cui rientra Fondodirigenti) l'esercizio delle attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, purché siano rispettati i requisiti inerenti i locali (aperti al pubblico negli orari di ufficio e accessibili ai disabili) e relativi al personale, l'attività sia senza scopo di lucro e venga garantita l'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro.

Con riferimento alle agenzie per il lavoro abilitate a svolgere attività d'intermediazione, sia in regime ordinario sia in regime particolare, va sottolineato che le stesse pur avendo natura privatistica, sembrano svolgere la medesima attività delle cessate agenzie per l'impiego, attività avente comunque rilievo e finalità pubblicistica, tanto che l'esercizio della stessa è sottoposto al possesso di determinati requisiti di legge, ad autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e non può essere in alcun modo oggetto di transazione commerciale.

Non appare decisivo, dunque, il rilievo che l'art. 20 L. n. 266/1997 si riferisca, ai fini della concessione dei benefici contributivi, all'attività che svolgevano le agenzie pubblicistiche per l'impiego ormai non più esistenti, in quanto il richiamo alle suddette agenzie non configura un rinvio recettizio ma un rinvio formale e dunque dal venir meno delle stesse non si può far conseguire anche l'automatica abrogazione del citato articolo e dei predetti benefici.

Ciò in quanto, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privata del soggetto che svolge attività d'intermediazione, la finalità ricollocativa perseguita dalla norma continua ad essere meritevole delle agevolazioni contributive previste dalla stessa.

Inoltre, come già detto, l'attività d'intermediazione esercitata è comunque rispondente alle disposizioni normative che nell'attuale contesto ordinamentale regolano lo svolgimento di tale attività.

Per le ragioni sopra esposte e in risposta al quesito avanzato, questa Direzione ritiene che i benefici contributivi di cui all'art. 20 della L. n. 266/1997 siano applicabili alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l'attività d'intermediazione, anche di tipo convenzionale, svolta dalla agenzia Fondodirigenti, nonché dalle altre agenzie private per il lavoro di cui agli artt. 4 e ss. del Dlgs n. 276/2003, autorizzate dal ministero del lavoro allo svolgimento della predetta attività.

Al riguardo si ritiene opportuno che dette agenzie comunichino i nominativi dei dirigenti ricollocati, con indicazione delle relative imprese, alle Regioni o province autonome competenti per territorio ed alla Direzione generale del mercato del lavoro di questo ministero, al fine di consentire il necessario monitoraggio dell'attività e dei correlati aspetti finanziari.

Telelavoro Determinazione della legislazione applicabile al telelavoratore che si trasferisce in un altro Stato dell'Unione europea

L'Inps, con messaggio n. 9751 del 30 aprile 2008, ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile ad una lavoratrice dipendente che, per un periodo di tempo superiore a due anni, si trasferisce in un altro Paese dell'Unione europea continuando a lavorare per il proprio datore di lavoro in modalità di telelavoro, precisando che la legislazione applicabile è quella del Paese in cui si svolge l'attività lavorativa a prescindere dalla residenza del lavoratore.

► MESSAGGIO Inps n. 9751 del 30 aprile 2008. **Regolamentazione comunitaria: determinazione della legislazione applicabile al telelavoratore che si trasferisce in un altro Stato dell'Unione europea.**

Da parte di una sede sono stati chiesti chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile ad una lavoratrice dipendente, impiegata part-time presso un'azienda italiana, che, per un periodo di tempo superiore a due anni, si trasferisce in un altro Paese dell'Unione europea continuando a lavorare per il proprio datore di lavoro in modalità di telelavoro.

In considerazione della rilevanza della questione, è stato interessato il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ha precisato quanto segue.

La normativa comunitaria in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, contenuta nel regolamento Cee n. 1408/71 e nel Regolamento applicativo n. 574/72, stabilisce che la legislazione applicabile ad un lavoratore che si sposti da uno Stato all'altro è, in linea di massima, quella del Paese in cui si svolge l'attività lavorativa, a prescindere dalla residenza del lavoratore (c.d. territorialità dell'obbligo assicurativo, art. 13 del regolamento n. 1408/71).

Una deroga di carattere temporaneo al principio della territorialità della legislazione applicabile e del conseguente obbligo assicurativo è costituita dall'istituto del distacco, che consente al lavoratore di mantenere l'assoggettamento alla legislazione previdenziale del Paese in cui opera normalmente durante i periodi di lavoro in altro Stato membro (art. 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71).

Il lavoro è considerato effettuato per conto dell'impresa del Paese di invio, allorché vi sia la prova che tale lavoro è effettuato per detta impresa e che sussiste un legame organico tra il lavoratore e l'impresa che lo ha distaccato.

Il periodo di distacco è pari a 12 mesi. Per tale periodo, su



Sindacale

richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione rimane applicabile compila e rilascia al richiedente un apposito formulario che attesta l'assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale che esso applica.

Allo scadere di tale primo periodo si può ottenere la proroga del distacco per altri 12 mesi, previa autorizzazione dell'autorità competente del Paese in cui si svolge il lavoro (art. 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71).

È, inoltre, previsto che le autorità competenti possano concordare ulteriori eccezioni al principio della territorialità dell'obbligo assicurativo in base a quanto disposto dall'art. 17 del regolamento n. 1408/71. Le richieste di proroga del distacco ai sensi dell'art. 17 vengono, di norma, accettate senza particolari problemi da tutti gli Stati fino ad un periodo complessivo di 5 anni dall'inizio del distacco.

Nel caso in questione, dal momento che la lavoratrice dipendente, impiegata part-time presso un'azienda italiana, si trasferisce in altro Paese membro dell'Unione europea continuando a lavorare per il proprio datore di lavoro per un periodo di tempo superiore a due anni, trova applicazione l'art. 17 del regolamento n. 1408/71.

Pertanto, il datore di lavoro dovrà inviare alla direzione regionale Inps competente una richiesta di applicazione dell'art. 17 del Regolamento n. 1408/71 in cui avrà cura di specificare tutti i dati relativi al lavoratore, compresa la data di nascita, il recapito e il periodo di distacco per il quale si chiede l'esone dalla legislazione previdenziale del Paese in cui il lavoratore viene inviato.

La direzione regionale competente, esaminata la richiesta e verificata la sussistenza dei requisiti, provvederà ad inoltrare la richiesta all'autorità competente dell'altro Stato comunitario ed a comunicare l'esito di tale richiesta al datore di lavoro ed alle istituzioni italiane competenti.

Decontribuzione Emanato il decreto per usufruire dello sgravio contributivo

Emanato, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il decreto interministeriale che rende operativo lo sgravio contributivo per incentivare la produttività di secondo livello (decontribuzione), come previsto dalla legge Finanziaria 2008. In fase di prima applicazione, lo sgravio contributivo sarà pari al 3% sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali o di II° livello e tale misura potrà essere rideterminata, per il solo 2008, entro il limite del 5% fissato dalla citata legge, per beneficiare del suddetto sgravio le condizioni da rispettare sono che:

- i premi di risultato devono essere incerti nella corresponsione e nel loro ammontare;
- devono essere correlati a parametri atti a misurare gli

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Leggi decreti circolari

amenti di produttività, di qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La presenza di uno di questi elementi è sufficiente per essere destinatari dello sgravio;

- deve essere stato depositato, dai datori o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula;

- i trattamenti economici attribuiti ai dipendenti devono essere conformi alla normativa sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. I datori di lavoro interessati allo sgravio dovranno presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'Inps.

► **NOTA** Confcommercio prot. n. 1538 del 15.5.2008. **Sgravio contributivo connesso con la produttività di secondo livello (decontribuzione). Decreto attuativo**

È stato emanato il decreto interministeriale che rende operativo lo sgravio contributivo per incentivare la produttività di secondo livello (decontribuzione).

Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, rende possibile accedere ai benefici previsti dalla legge finanziaria 2008 (L. 247/2007).

In attesa di tornare sull'argomento per trasmettere le istruzioni operative che verranno emanate dall'Inps, forniamo una sintesi del provvedimento.

Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi

Le risorse del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II° livello ammontano a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 e sono così ripartite:

- contrattazione aziendale: 62,5%;
- contrattazione territoriale: 37,5%.

In caso di mancato utilizzo dell'intero ammontare disponibile attribuito a ciascuna tipologia, le risorse residue possono essere utilizzate per finanziare l'altra tipologia contrattuale.

Ambito di applicazione

In fase di prima applicazione, per l'anno 2008 viene concesso ai datori di lavoro uno sgravio contributivo del 3% sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali o di II° livello.

Entro il 30.9.2008, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, la predetta misura del 3% potrà essere rideterminata, per il solo 2008, entro il limite del 5% fissato dalla citata legge 247/2007.

Viene ribadito che per essere ammessi a beneficiare della facilitazione contributiva devono ricorrere le seguenti condizioni:

- i premi di risultato devono essere incerti nella corresponsione e nel loro ammontare;
- i premi di risultato devono essere correlati a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, di qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La presenza di uno di questi elementi è sufficiente per essere destinatari dello sgravio.



Sindacale

- - il contratto deve essere stato depositato, dai datori o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla stipula ovvero entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per i contratti stipulati dal 1.1.2008, ma non depositati.

- - i trattamenti economici attribuiti ai dipendenti devono essere conformi alla normativa sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1 legge 7.12.1989, n. 389).

I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale.

Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Procedure

I datori di lavoro interessati allo sgravio debbono presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'Inps, anche nel caso di lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi dell'azienda;
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale della retribuzione imponibile, e il numero dei lavoratori beneficiari;
- l'ammontare dello sgravio sui contributivi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
- l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

Tale domanda deve essere presentata anche per i contratti aziendali e territoriali ovvero di secondo livello sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data. Per tali contratti non vale l'obbligo di deposito.

Criteri di priorità

La concessione dello sgravio avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

- contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data: secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione;
- contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008: secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.

A tal fine, l'Inps attribuirà a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.

L'ammissione allo sgravio avviene con cadenza periodica di cui la prima entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed è direttamente comunicata al datore di lavoro.

Compensazioni

I datori di lavoro che, in attesa dell'emanazione del decreto, abbiano continuato ad operare lo sgravio sulla base delle precedenti disposizioni, potranno regolarizzare la propria posizione contributiva, senza oneri aggiuntivi, mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti in base al nuovo decreto.

Decontribuzione Invio dei contratti di secondo livello alle Direzioni provinciali del lavoro

Il ministero del Lavoro, con nota circolare prot. n. 15/IV/8179 del 19 maggio 2008, ha reso noto che le aziende, pur non sussistendo più l'obbligo, previsto dall'articolo 2 della legge n. 135/1997, di inviare i contratti di secondo livello alle Direzioni provinciali del lavoro, disposizione abrogata dalla legge n. 247/2007, dovranno continuare ad inviare alle citate direzioni tali contratti per permettere al citato ministero di monitorare l'andamento della contrattazione di secondo livello.

► NOTA del ministero del Lavoro prot 15/IV/8179 del 19 maggio 2008. **Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art.1, comma 67.**

La legge 24 dicembre 2007, n.247, concernente " Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", all'articolo 1, comma 67, ha disposto l'abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2008, dell'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n.135.

In particolare il citato articolo 2 della legge 135 stabiliva un regime contributivo agevolato sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello e il comma 6 dello stesso articolo stabiliva, ai fini dell'applicazione di detto regime, il deposito dei suddetti contratti presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

Ne deriva che con la subentrata abrogazione, da parte della legge 247/2007 delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 135/1997, decade anche l'obbligo del deposito dei contratti collettivi aziendali o di secondo livello, finalizzato ad usufruire delle agevolazioni contributive previste dalla legge medesima.

Tuttavia la scrivente, per corrispondere alle esigenze della propria attività istituzionale, volta fra l'altro al monitoraggio degli istituti contrattuali di livello aziendale oltre a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, ha necessità di conoscere i contratti di secondo livello che vengono stipulati sul territorio nazionale.

Detta esigenza è ancor più avvertita per eseguire un'analisi più attenta dell'evoluzione in atto nella struttura della contrattazione.



Sindacale

Inoltre, si ritiene opportuno far presente che il legislatore nulla ha modificato in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 402 del 29 luglio 1996 e pertanto nulla è variato in ordine agli adempimenti riguardanti il deposito dei contratti per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi regolamentati dalla circolare n.139 del 24 ottobre 1996 emanata da questa Direzione generale.

Tutto ciò premesso, si invitano le ooss di comunicare alle proprie aziende di trasmettere alle Direzioni provinciali territorialmente competenti, i suddetti accordi territoriali per tutte le motivazioni esplicitate nella menzionata circolare, al di là delle finalità della legge 135/1997, e nel contempo, si invitano codeste Direzioni a trasmettere alla scrivente, sempre con cadenza semestrale, la consistenza degli avvenuti depositi, ai sensi della legge 402/96.

Inail Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi

Il ministero del Lavoro, con lettera circolare prot n. 25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008, ha precisato, circa l'obbligo, introdotto dal decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore al giorno (vedi Lavoro News n. 21 del 19 maggio 2008), che tale adempimento entrerà in vigore dopo l'emanazione del decreto, da adottarsi nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, che dovrà definire le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le suddette comunicazioni. Il ministero ricorda, inoltre, che nulla è immutato rispetto al termine per la denuncia di infortunio entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.

► CIRCOLARE del ministero del Lavoro prot n. 25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008. **Articolo 18 comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative.**

In relazione alla recente entrata in vigore del Dlgs di cui all'oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 sul so alla Gazzetta

ufficiale n. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r, del citato provvedimento, di "comunicare all'Inail o all'Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. Sinfo) di cui all'art. 8 del Dlgs n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico" (art. 53, comma 5, primo alinea, Dlgs n. 81/2008) e puntualizzano - nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione - che le "modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione" in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro. In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implicano una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi", sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino alla adozione dei provvedimenti appena citati. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 euro a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l, del Dlgs n. 81/2008).

Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53 del Dpr n. 1124/1965 (il quale prevede, in particolare, che l'infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l'infortunio si verifici durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l'infortunio) all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.



Sindacale

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.349,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.233,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.130,14	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		3.923,56	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00	
Totale		3.655,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000	
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro	150,00
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro	150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

l'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	<ul style="list-style-type: none"> datore di lavoro lavoratore (1) 	23,81	23,81	23,81	23,81
		9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	<ul style="list-style-type: none"> datore di lavoro lavoratore 	0,60	-	0,60	0,60
		0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

- (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).
- (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.
- (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.
- (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).
- (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.
- (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).
- N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

l'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppioni, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

**Amministrazione
del personale**

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	Q 000	
	B e C	Lav. Quadro	FZ00	
	B e C	Forza aziendale	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	S000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	C000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171
	Aprile	133,5	1,289	1,467

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Previdenza

WELFARE

Indice

PREVIDENZA

► Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di "finestre di accesso". **Pag. 29**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

► Previdenza complementare. Il regolamento sulle modalità di adesione.. . . . **Pag. 37**

ASSISTENZA

► Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi. **Pag. 38**

IN PRIMO PIANO

Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina sulle finestre di accesso

Dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la L. n. 247/2007 che attua il Protocollo sul welfare, sottoscritto da parti sociali e governo, il 23 luglio 2007.

L'Inps, con la circolare che pubblichiamo, ha esaminato le novità contenute nel provvedimento ed ha fornito le disposizioni applicative, in particolare, in tema di requisiti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto; requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo; requisiti per la pensione di vecchiaia degli iscritti alla Gestione Separata; determinazione del calcolo delle cd. "quote"; individuazione delle "finestre" di accesso alla pensione di anzianità ed alla pensione di vecchiaia. ►

► CIRCOLARE Inps n. 60/2008. **Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di "finestre di accesso" per il regime generale e i fondi speciali.**

Premessa

Sulla Gu n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale." Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 è stata fornita una prima informativa sulle principali novità previste dalla legge in oggetto ed entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, si forniscono ulteriori istruzioni in merito all'applicazione del provvedimento in oggetto.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che a seguito dei chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro con la nota citata devono intendersi superate le istruzioni fornite al paragrafo 3 del messaggio n. 30923 del 2007, limitatamente alle finestre di accesso applicabili alle pensioni di vecchiaia contributive conseguite con 40 anni di contribuzione, nonché sciolta la riserva in merito alle "finestre di accesso" applicabili alle medesime pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi e, dal 1°luglio 2009, con il "sistema delle quote".

La predetta legge n. 247 del 2007 all'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), ha modificato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243.

In particolare, tali disposizioni sostituiscono la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegata alla legge in oggetto e modificano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ottenibile con 35 anni di anzianità contributiva, introducendo, inoltre, il c.d. "sistema delle quote" (allegato 2).

Lo stesso articolo 1, al comma 5, stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenze per il pensionamento di vecchiaia e per coloro che ottengono i trattamenti pensionistici anticipati con 40 anni di anzianità contributiva (allegato 4).

Si ricorda che le modifiche normative in parola non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali soggetti continuano a poter conseguire la pensione di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008 (articolo 1, comma 3, della legge n.243 del 2004).



Si richiamano infine la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008 e la circolare n.31 del 12 marzo 2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di requisiti e/o di "finestre d'accesso" per il pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.

Parte prima
Diritto a pensione

1. Nuovi requisiti per il diritto a pensione di anzianità

L'articolo 1, comma 2, lettera a), citato in premessa introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione della disciplina stabilita dalla legge n. 243 del 2004, che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2008.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva secondo la progressione indicata nella tabella A (per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009) e nella tabella B (per i periodi successivi), allegata alla citata legge n. 247 del 2007.

In particolare, la tabella B ha introdotto, dal 1° luglio 2009, il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

1.1. Lavoratori dipendenti

In relazione a quanto contenuto nella tabella A allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori dipendenti acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applicano i requisiti di cui alla tabella B, che introduce il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato.

Le nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l'interessato abbia comunque raggiunto un'età anagrafica minima e sia in possesso di almeno 35 anni di contribuzione.

Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono le seguenti:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un'età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un'età minima di 61 anni.

L'incremento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere, peraltro, differito con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto col ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 qualora da una verifica dei risultati finanziari raggiunti con le disposizioni in esame si ritenga procrastinabile un ulteriore incremento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità.

1.2. Lavoratori autonomi

In relazione a quanto contenuto nella tabella A allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, la tabella B introduce anche per i lavoratori autonomi il c.d. "sistema delle quote", di cui al precedente paragrafo.

Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, sono le seguenti:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un'età minima di 61 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un'età minima di 62 anni.

Anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi l'incremento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere differito con le stesse modalità e alle stesse condizioni già illustrate nel paragrafo 2.1 per i lavoratori dipendenti.

2. Nuovi requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia."

La legge n. 243 del 2004 era già intervenuta sui requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l'età minima di 57 anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e a 65 anni di età per gli uomini. Lo stesso provvedimento aveva, inoltre, esplicitamente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età e nulla era stato innovato in merito agli altri requisiti richiesti dalla legge n. 335 del 1995 (5 anni di contribuzione effettiva, importo minimo pari 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le pensioni conseguite prima dei 65 anni, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

Peraltro, la stessa legge n. 243 del 2004 ha introdotto un'ulteriore requisito per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

È, infatti, stata data possibilità di conseguire tale trattamento



Welfare

in presenza di 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati limiti di età.

I predetti limiti di età sono stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.

2.1. Lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applica il c.d. "sistema delle quote" già illustrato al paragrafo 1.1.

Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un'età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un'età minima di 61 anni.

L'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.2. Lavoratori autonomi

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applica il più volte citato "sistema delle quote".

Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un'età minima di 61 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un'età minima di 62 anni.

L'accesso al pensionamento prima del compimento del 65°

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Previdenza

anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.3. Lavoratori assicurati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

2.3.1. *Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria* L'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 (non interessato dalle nuove norme introdotte dalla legge n. 247 del 2007), stabilisce che "per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria", si applicano le disposizioni previste per il diritto alla pensione e per l'accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti.

Come già precisato con la circolare n. 105 del 2005 lo status di "non iscritto" ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento.

I predetti lavoratori conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995 con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, dello stesso provvedimento:

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- 58 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009;
- al raggiungimento di quota 95 con un'età minima di 59 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010;
- al raggiungimento di quota 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2012;
- al raggiungimento di quota 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.

2.3.2. *Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria*

Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie era stata formulata una riserva nella citata circolare n. 105 del 2005, ribadita nel messaggio n. 30923 del 2007 in attesa di un parere dei ministeri vigilanti, pervenuto con lettera n. 111629/16/318/13 del 22 gennaio 2008.

Al riguardo, i predetti dicasteri hanno precisato che la disposizione contenuta nel richiamato articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 ha carattere di specialità rispetto al generale ordinamento della gestione separata stabilito nel Dm n.282 del 1996, il quale all'articolo 1 prevede che "gli iscritti alla gestione pensionistica di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 hanno diritto alla pensione di vecchiaia, (...), secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla 2 agosto 1990, n. 233".



Welfare

'Informatore

luglio/agosto 2008

Previdenza

Ne consegue che ai lavoratori in esame siano essi pensionati o non pensionati si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.

Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995:

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- 59 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009;
- al raggiungimento di quota 96 con un'età minima di 60 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010;
- al raggiungimento di quota 97 con un'età minima di 61 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2012;
- al raggiungimento di quota 98 con un'età minima di 61 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.

2.4. Anzianità contributiva utile per il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

La legge 8 agosto 1995, n. 335 aveva previsto che ai fini del computo dei 40 anni di anzianità contributiva utile al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo indipendentemente dall'età dovesse escludersi la contribuzione da riscatto dei periodi di studio e versata a titolo di prosecuzione volontaria e che i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età fossero moltiplicati per 1,5. La legge n. 247 del 2007 ha modificato tale normativa, prevedendo che ai fini del predetto computo dei 40 anni di contribuzione diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007 era stato, peraltro, reso noto alle sedi che i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva con 35 anni di anzianità contributiva in concomitanza con il requisito anagrafico.

In entrambe le fattispecie appena illustrate, continuano a rimanere esclusi dal computo i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5.

I contributi accreditati per riscatto dei periodi di studio sono utili ai predetti fini per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008.

3. Determinazione delle quote

Come specificato nei paragrafi precedenti a partire dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si raggiunge sia per i

lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi con il c.d. "sistema delle quote".

Il diritto a pensione viene, infatti, conseguito quando la somma di età anagrafica e anzianità contributiva raggiunge la quota stabilita dalla tabella B allegata alla legge n.247 del 2007.

Nel determinare l'anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel "sistema delle quote" deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto.

Si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità.

Per determinare, invece, l'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, si rinvia anche per il "sistema delle quote" a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.4.

Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi dalla citata tabella B, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009.

Al riguardo, bisogna tenere conto delle frazioni di età e di anzianità contributiva secondo le seguenti modalità:

1. età:

l'età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.

2. anzianità contributiva:

l'anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

Nel caso delle pensioni a carico del fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l'anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per l'età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365.

Sempre per le prestazioni riferite al Fondo Fs, restano fermi i criteri di arrotondamento dell'anzianità al mese, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

Esempio 1

verifica dell'età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:

l'età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a $(59 + 133/365) = 59,364$ anni

Al 30 settembre 2010 ha un'anzianità contributiva di 1854 settimane pari a $1854/52 = 35,654$ anni.



Welfare

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a $59,364 + 35,654 = 95,018$.

Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.

Esempio 2: iscritti al fondo Ferrovie dello Stato verifica dell'età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:

l'età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a $(59 + 133/365) = 59,364$ anni.

Al 30 settembre 2010 ha un'anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni, arrotondata a 35 anni e 8 mesi.

L'anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari a $35,667 (35 + 240/360)$.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a $59,364 + 35,667 = 95,031$.

Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.

Parte seconda

Decorrenze della pensione (c.d. finestre di accesso)

L'articolo 1, comma 5, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, citato in premessa - in attesa che venga stabilita, come disposto dal precedente comma 4, una disciplina definitiva entro il 31 dicembre 2011 - prevede un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al:

- pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
- pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

1. Nuova disciplina delle decorrenze (c.d. finestre di accesso) della pensione di anzianità

Le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di decorrenze della pensione di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione sostituiscono quanto previsto in materia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.

1.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n.247 del 2007 i lavoratori che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Le finestre di accesso per la pensione di anzianità per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 già illustra-

te con la circolare n. 105 del 2005 e che di seguito di riportano.

I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

1.2. Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n.247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

Anche per i lavoratori autonomi le finestre di accesso per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse già stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004.

Pertanto, i lavoratori autonomi che conseguono i requisiti richiesti:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

2. Nuova disciplina delle decorrenze (c.d. finestre di accesso) della pensione di vecchiaia

L'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 e l'articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n.247 del 2007 hanno introdotto anche le finestre di accesso per i pensionamenti di vecchiaia, che, invece, fino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempre, ovviamente, in presenza di tutti i requisiti per il diritto alla prestazione.

A partire dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dalla citata data del 1° gennaio 2008 potranno accedere al pensionamento alle decorrenze fissate in materia dalle predette leggi.

Anche per la pensione di vecchiaia le finestre di accesso sono diversificate fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Si ribadiscono, peraltro, due punti già chiariti con il messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007:

1. le "finestre di accesso" non si applicano ai soggetti che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007;
2. per l'apertura della finestra è sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente (ulteriore requisito, che permane, per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia).



Welfare

Si richiamano, al riguardo, la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, nonché il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di "finestre d'accesso" per il pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.

2.1. *Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto*

2.1.1. *Lavoratori dipendenti*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.247 del 2007 i lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

2.1.2. *Lavoratori autonomi*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n.247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

2.2. *Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo*

Come noto, nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata pensione di vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia anticipata. Peraltro, come specificato al precedente paragrafo 2 della parte prima, il diritto a tale prestazione si consegue, tra l'altro, in presenza dei seguenti requisiti:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi. Dal 1° luglio 2009, si applica il più volte citato "sistema delle quote".

Il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n.105 del 19 settembre 2005.

Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove "finestre di accesso" previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.

Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.

2.2.1. *Lavoratori dipendenti e lavoratori assicurati presso la gestione separata e non iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria*

2.2.1.1. *Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

2.2.1.2. *Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l'età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

2.2.2. *Lavoratori autonomi e lavoratori assicurati presso la gestione separata e iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria*

2.2.2.1. *Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n.247 del 2007, i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

2.2.2.2. *Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini*



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Previdenza

WELFARE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004, i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l'età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti in alternativa per tale prestazione:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

2.3. Pensione supplementare

Le "finestre di accesso" introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia supplementare.

2.4. Aspetti particolari

L'introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia richiede una riflessione su alcuni aspetti al fine di ricordare alcune specificità della normativa vigente con il nuovo sistema di decorrenza introdotto dalla più volte citata legge n. 247 del 2007.

2.4.1. Articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155

L'introduzione delle finestre per il pensionamento di vecchiaia produce i propri effetti nell'applicazione del citato articolo 6 della legge n. 155 del 1981, il cui primo comma recita: "la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti".

A partire dal 1° gennaio 2008 nel retrodatare la pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti indipendentemente dal mese di presentazione della domanda, si dovrà tenere conto del momento di apertura della finestra corrispondente al periodo di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Qualora, peraltro, una domanda di pensione di vecchiaia sia presentata nel periodo intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti (ivi compreso quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente) e la data di apertura della finestra di accesso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore a quest'ultima data.

2.4.2. Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l'apertura della finestra di accesso per la pensione di anzianità

In caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità e al quale si sia aperta la relativa "finestra di accesso", ma presenti domanda di pensione dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le "finestre di accesso" per la pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.4.3. Trasformazione d'ufficio dell'assegno ordinario di invalidità

Le nuove finestre di accesso per la pensione di vecchiaia si applicano anche nei casi di trasformazione d'ufficio degli

assegni ordinari di invalidità.

Si precisa, al riguardo, che anche in questa fattispecie, si rendono applicabili i casi di esclusione dall'applicazione delle "finestre di accesso" richiamati al punto 2 della presente circolare.

Parte terza

Fondi speciali di previdenza

(Omissis)

Parte quarta

Soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007

Come già sottolineato nel messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007, la legge 24 dicembre 2007, n. 247 non ha apportato nessuna modifica alle norme c.d. di "salvaguardia del diritto a pensione" contenute nella legge n. 243 del 2004. Peraltro, il provvedimento in oggetto ha esplicitamente previsto ulteriori ipotesi in cui gli assicurati possono continuare a beneficiare della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), ha esteso il termine entro il quale i lavoratori devono essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria per mantenere il diritto alla pensione di anzianità con le norme in vigore precedentemente al 1° gennaio 2008.

La legge n. 243 del 2004 prevedeva, infatti, che tale termine fosse il 1° marzo 2004, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento di legge in oggetto possono continuare a beneficiare della normativa in materia di pensionamento di anzianità in vigore fino al 31 dicembre 2007 i soggetti autorizzati entro il 20 luglio 2007.

Si precisa, peraltro, che, nel caso in esame, la salvaguardia, per esplicita previsione normativa, è limitata alle sole pensioni di anzianità.

Pertanto, essa non riguarda né i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, né le pensioni di vecchiaia retributive o miste. In quest'ultimo caso, quindi, qualora i requisiti per l'accesso al pensionamento vengono raggiunti dopo il 31 dicembre 2007, dovranno applicarsi le finestre di accesso precedentemente descritte anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

Parte quinta

Regime speciale per le lavoratrici dipendenti e autonome

L'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha previsto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in possesso di un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e che abbiano raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento di anzianità, a condizione che scelgano di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di



Welfare

'Informatore

luglio/agosto 2008

Previdenza

ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge n.243 del 2004, come sostituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n.247 del 2007, dalle tabelle A e B allegate alla legge stessa.

Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anziate lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo.

Ai fini dell'applicazione della normativa in argomento si richiamano le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n.105 del 19 settembre 2005.

Si ritiene comunque utile ribadire che a tutte le lavoratrici in questione si applicano le "finestre di accesso" illustrate nella parte seconda della presente circolare, ai punti 1.1 e 1.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e di vecchiaia nel sistema contributivo Tabella A

Requisito contributivo - 35 anni -	Lavoratori dipendenti	Età anagrafica	Lavoratori autonomi
1/1/2008 - 30/6/2009	58		59

Tabella B

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

Dal	Periodo	Al	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
			Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
1/7/2009		31/12/2010	95	59	96	60
1/1/2011		31/12/2012	96	60	97	61
1/1/2013			97	61	98	62

Finestre per le pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione

Perfezionamento requisito contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

Finestre per le pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione

Perfezionamento requisito contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo



Welfare

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Previdenza

WELFARE

Finestre per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e nel sistema contributivo con almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini

Perfezionamento requisito contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

Finestre per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e nel sistema contributivo con meno di 60 anni di età per le donne e con meno di 65 anni di età per gli uomini

Perfezionamento requisito contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo

Previdenza complementare Il regolamento sulle modalità di adesione

Il regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari è stato predisposto dalla Covip in attuazione dell'articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla Commissione il compito di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. Il regolamento, il cui testo è pubblicato in covip.it è anche frutto della consultazione di tutti gli attori interessati (parti sociali, organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori).

Tenendo conto delle indicazioni pervenute ad esito della predetta consultazione, sono state dettate regole per la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai Pip, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire la correttezza dei comportamenti da parte dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

Il regolamento si compone di due parti. Il titolo I regola la predisposizione e l'aggiornamento della nota informativa, il

Previdenza complementare

deposito della stessa presso la Covip e la sua diffusione. Il titolo II regola la raccolta delle adesioni e, quindi, le modalità di raccolta e i luoghi dove è possibile effettuarla, i soggetti a ciò incaricati e le regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento di tale attività.

Quanto alla nota informativa, è stato previsto che la stessa debba essere depositata presso la Covip prima dell'avvio della raccolta delle adesioni. A tal fine i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di Pip, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, sono tenuti a trasmettere alla Covip un'apposita comunicazione contenente l'attestazione che la nota è stata redatta in conformità allo schema predisposto dalla Covip ed è coerente con lo statuto o regolamento approvato. Al riguardo, è stato anche precisato che quale data di deposito si assume il giorno in cui è effettuato l'invio alla Covip con modalità telematiche.

Le variazioni apportate alla nota informativa devono essere tempestivamente comunicate alla Covip. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare la nuova sezione della nota informativa modificata e, eventualmente, il nuovo modulo di adesione.

È stato inoltre previsto che entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, si proceda al comples-



Welfare

sivo aggiornamento delle informazioni contenute nelle varie sezioni della nota informativa e negli eventuali supplementi, prevedendo il deposito della nuova nota informativa presso la Covip.

In merito alla raccolta delle adesioni, sono state riprese alcune indicazioni già contenute nello schema Covip di nota informativa, circa la documentazione da fornire al potenziale aderente.

Sono, quindi, disciplinate le modalità di raccolta delle adesioni da parte dei fondi pensione negoziali e da parte delle società istitutrici di fondi pensione aperti e di Pip, mediante indicazione dei luoghi ove effettuare la raccolta e dei soggetti a ciò incaricati, nonché delle regole di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di tale attività.

Con riguardo alle regole di comportamento, in particolare, la Commissione ha previsto che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei Pip debbano operare in modo che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni osservino una serie di disposizioni ritenute adeguate ad assicurare, in linea generale, che sia fornita ai potenziali aderenti un'informativa idonea a consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

In particolare, chi effettua la raccolta delle adesioni è tenuto a fornire informazioni ai potenziali aderenti in una forma di agevole comprensione, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella nota informativa e, in particolare, su quelle riportate nella scheda sintetica (con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi). Per quanto attiene ai costi deve essere, tra l'altro, evidenziata l'importanza di acquisire informazioni circa l'Indicatore sintetico dei costi relativo alle altre forme pensionistiche complementari, il cui quadro complessivo è disponibile sul sito web della Covip.

Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi

Con l'approvazione del Dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza) è stato previsto un obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio.

Con la circolare (il cui testo si può leggere a pag. 12 nella sezione Sindacale), l'Inail ha fornito le prime indicazioni in proposito ed aveva, altresì, tempestivamente predisposto un modulo dedicato che deve, tuttavia, ritenersi superato, in quanto il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 6587 del

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Previdenza complementare

Particolari informazioni devono essere fornite anche con riguardo ai contenuti del progetto esemplificativo standardizzato e sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione.

Nel caso, poi, in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, è stato ritenuto altresì necessario che sia richiamata l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare anche dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla forma collettiva.

Con specifico riferimento alle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, in chiave di omogeneità con quanto previsto per le adesioni ai fondi pensione negoziali, è consentito che la raccolta delle adesioni possa avvenire anche nei luoghi, da parte dei soggetti e nel rispetto delle medesime regole di comportamento previste per la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali. Tale previsione può favorire lo sviluppo anche di tale modalità di realizzazione di forme pensionistiche collettive nel quadro di un raccordo operativo tra le società istitutrici di fondi pensione aperti e le realtà, tipicamente aziendali, in cui vengono posti in essere accordi collettivi per l'adesione a tali fondi.

Il regolamento fornisce, infine, specifici chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere con riguardo alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del Tfr, individuando le informazioni aggiuntive che devono essere fornite all'aderente, al fine di consentirgli di acquisire la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e dei diritti ed obblighi connessi all'adesione.

L'entrata in vigore del regolamento è stata fissata al 1° ottobre 2008.

Assistenza

21 maggio 2008, ripresa dall'Istituto di assicurazione in data 22 maggio u.s., ha comunicato che la nuova denuncia Inail sugli infortuni di almeno un giorno entrerà in vigore solo dopo che saranno operative le regole di funzionamento del Sinp (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

Le regole di funzionamento del predetto sistema nazionale verranno definite tramite decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Tu (15 maggio). Il ministero ha precisato, inoltre, che nulla è mutato rispetto agli altri adempimenti previsti ai fini assicurativi e relativi alla denuncia degli infortuni e all'obbligo di annotazione dell'evento sull'apposito registro.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Le principali novità del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 .. **Pag. 39**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Il Testo unico sulla sicurezza - Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 - I casi di responsabilità patrimoniale dell'ente .. **Pag. 39**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Testo unico - Efficacia differita/slittamento della data di entrata in vigore di alcune disposizioni - Abrogazioni .. **Pag. 41**

AMBIENTE

- ▶ Raee - Dm 8 aprile 2008 - Disciplina dei Centri di raccolta .. **Pag. 42**
- ▶ Consorzio nazionale imballaggi (Conai) - Riduzione contributo carta .. **Pag. 42**

**In
PRIMO
PIANO**

Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Le principali novità del Dlgs n. 81 del 9.4.2008

Nel supplemento ordinario alla Gu n° 101 del 30/04/2008 è stato pubblicato il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 destinato a sostituire lo storico Dlgs 626/1994, ridisegnando in parte la disciplina sulla sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento - predisposto in attuazione della legge delega 123/2007 - è costruito su una architettura analoga all'uscente "626", al cui interno trovano però posto nuove norme miranti ad ampliare il campo di applicazione della normativa sulla sicurezza, a rafforzare il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori, a semplificare alcuni obblighi formali e ad inasprire il sistema sanzionatorio.

Riservandoci ulteriori approfondimenti, per il momento segnaliamo in sintesi le principali novità introdotte. ▶

Ampliamento del campo di applicazione

Le norme sulla tutela dei lavoratori si applicheranno in modo integrale a tutte le tipologie di lavoratori presenti in un ambiente di lavoro.

Rafforzamento delle rappresentanze dei lavoratori

Maggiori prerogative sono state attribuite ai rappresentanti dei lavoratori territoriali; si è poi prevista la figura del rappresentante di sito produttivo all'interno di realtà particolarmente complesse e pericolose (es. i porti).

Rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza

Si è perseguito l'obiettivo di eliminare le sovrapposizioni nella attività di controllo e di migliorarne l'efficacia. Ed è stato creato un sistema informativo pubblico per la condivisione e la circolazione di notizie su infortuni, ispezioni, attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Revisione del sistema sanzionatorio

Queste le linee della nuova disciplina sanzionatoria:

- pena dell'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità;

- nei casi meno gravi di inadempienza, la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con graduazione delle sanzioni in relazione alle violazioni;
- al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria;
- il datore di lavoro che elimina le conseguenze della violazione o che adempie, anche tardivamente, ottiene una riduzione della pena.

Un'altra novità è la riduzione degli obblighi di tipo burocratico - amministrativo.

Infine, è stata prevista la possibilità di finanziamento (in campo sia pubblico che privato) di azioni a carattere promozionale, come l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici e universitari.

Il Testo unico sulla sicurezza Dlgs n. 81 del 9.4.2008 Casi di responsabilità patrimoniale dell'ente

Dopo avere indicato, nel nostro precedente articolo, le aree della normativa sulla sicurezza maggiormente interessate dalle modifiche introdotte con il nuovo Testo unico, il Dlgs 81/2008, prenderemo d'ora in poi in considerazione, uno alla volta, i temi che risultano essere più attuali o per la portata innovativa del loro contenuto (come la tematica relativa alla responsabilità amministrativa dell'ente prevista per determinate ipotesi) o perché rispetto al passato hanno ottenuto, con il nuovo Dlgs 81/2008, una specifica regolamentazione (come accade per la delega).

Preliminarmente, va precisato che la ratio e quindi l'obiettivo di fondo del provvedimento consiste nel riordino e coordina-

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

mento di tutte le disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un provvedimento atto a dare uniformità alla tutela del lavoro su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo Testo unico non presenta dunque modifiche sostanziali quanto al contenuto degli adempimenti "canonici" posti in capo al datore di lavoro, se non per i casi di responsabilità patrimoniale dell'ente, in particolare, e per qualche altro aspetto che esamineremo in prosieguo di tempo.

Premessa: l'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123

Per questioni di completezza, occorre partire dall'art. 9 della legge 123/2007 (legge delega dell'attuale Dlgs 81/2008) che, con l'introduzione dell'art. 25 septies nel Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, cooperative, etc.) per fatto di reato, ha esteso l'ambito di applicabilità di tale provvedimento ai delitti di omicidio colposo (art. 589 cp) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, III comma, cp) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, stabilendo sanzioni pecuniarie e interdittive di enorme portata (sicché le imprese esercitate in forma collettiva/societaria e gli enti sono chiamati ad una seria riorganizzazione del sistema legale e operativo di ripartizione degli obblighi di sicurezza sul lavoro).

Il legislatore ha cioè ritenuto di disporre un forte inasprimento del trattamento sanzionatorio come deterrente finalizzato alla riduzione del numero delle morti e dei casi gravi di infortunio sul lavoro per omessa adozione delle adeguate e necessarie misure di sicurezza; ed ha pertanto previsto, in aggiunta alle sanzioni stabilite dagli articoli 589 e 590, III comma, cp, anche pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) a carico dell'ente, che il Dlgs 231/2001 aveva originariamente previsto per ipotesi di reato di natura dolosa (principalmente reati societari e reati contro la Pa, corruzione, concussione).

Responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
Ora, l'art. 300 Dlgs 81/2008 ripropone il contenuto dell'art. 25 septies Dlgs 231/2001 citato, stabilendo però una diversa graduazione delle sanzioni.

Secondo la nuova formulazione, la sanzione pecuniaria prevista in misura pari a 1000 quote (del patrimonio dell'ente, Ndr) viene applicata solo in caso di omicidio colposo (art. 589, cp) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Dlgs 81/2001 (commesso cioè in violazione dell'obbligo di procedere alla valutazione dei rischi e all'adozione del relativo documento, alla mancata indicazione delle misure preventive attuate e dei dispositivi di protezione individuale, etc.); in caso di omicidio colposo verificatosi in violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diverse dall'art. 55, comma 2, si applica invece una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote; mentre nell'ipotesi di lesioni gravi o gravissime (art. 590, III comma cp) commesse in violazione di (qualsiasi) norma sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote.

Le sanzioni interdittive previste in caso di condanna per le

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

prime due ipotesi di omicidio colposo restano invariate rispetto alla originaria formulazione dell'art. 25 septies, e possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; mentre in caso di condanna per lesioni gravi o gravissime, la durata non può superare i sei mesi.

L'impresa risponde dunque col patrimonio dell'ente qualora i reati di cui agli artt. 589 e 590, III comma cp (per i quali sia stata pronunciata condanna) siano commessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza legale o direzione (oppure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei primi) a meno che provi di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione aziendale "idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi": l'ente deve cioè dimostrare di avere adottato una politica aziendale di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la concreta implementazione di un modello di organizzazione e gestione che prenda in considerazione tutti gli aspetti della sicurezza.

Modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza - art. 30 Dlgs 81/2008

Per essere idoneo ed avere efficacia esimente, tale modello deve poter assicurare, ai sensi dell'art. 30 del nuovo Testo unico, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve altresì prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Con riguardo a quest'ultimo punto, l'art. 30 citato stabilisce che il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infor-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

tuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, si considerano conformi ai requisiti di cui al medesimo art. 30, per le parti corrispondenti, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard Ohsas 18001:2007.

L'ultimo comma dell'articolo 30 in esame stabilisce che l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per la tutela della salute e sicurezza, con riguardo alle imprese che occupano fino a 50 lavoratori, rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11 del Testo unico.

Testo unico sicurezza Efficacia differita Slittamento della data di entrata in vigore di alcune disposizioni Abrogazioni

Differimento di efficacia o di entrata in vigore

Il Dlgs 81/2008, il nuovo Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro - all'art. 306, prevede, in ordine ad alcune disposizioni, l'acquisto dell'efficacia in un momento successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; con riguardo ad altre, un posticipo della data della loro entrata in vigore.

Di seguito, elencazione ed analisi delle norme interessate.

Articolo 306, 2° comma

Per l'art. 17, comma 1, lett.a), che dispone la non delegabilità dell'obbligo di procedere alla valutazione di tutti i rischi e alla conseguente redazione del corrispondente documento (documento di valutazione dei rischi: Dvr); e per l'art. 28, che descrive dettagliatamente il contenuto di tale valutazione, il Testo unico prevede che "diventino efficaci decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione" del provvedimento stesso in Gazzetta ufficiale (quindi dal prossimo 29 luglio 2008); nel frattempo, continuano a trovare applicazione le norme della "vecchia 626".

La ragione di un tale differimento di efficacia in ordine a quello che da sempre è l'obbligo principale del datore di lavoro (e che pertanto, sotto questo profilo, nulla ha di diverso rispetto a prima) sta in particolare in una innovazione introdotta dalla nuova normativa: il riferimento è alla data certa che l'art. 28 stabilisce per il documento di valutazione dei rischi; se il Dvr non ha data certa, è "tamquam non esset", come se non fosse stato mai redatto (con le debite conseguenze sanzionatorie, più pesanti che in passato).

Si sta dunque valutando presso le sedi ministeriali competenti

quali modalità, alternative all'autentica notarile, siano atte a garantire la data certa.

Il 3° comma dello stesso art. 306, invece, prevede uno slittamento dell'entrata in vigore.

Nella seconda parte del 3° comma, è stabilita la data del 26 aprile 2010 per l'entrata in vigore delle norme sui rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali - Capo V, Titolo VIII del decreto in commento.

Mentre, l'entrata in vigore dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici - Capo IV, Titolo VIII - che ai sensi della prima parte del 3° comma, decorreva dalla "data fissata dal primo comma dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/Ce" (30 aprile 2008), è stata rinviata al 30 aprile 2012 dalla direttiva 2008/46/Ce, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 26 aprile 2008 (il Testo unico è del 9 aprile).

Infine, un ulteriore differimento di termini è stato previsto dal recentissimo decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (contenente disposizioni normative riguardanti i più diversi ambiti), che all'art. 4 stabilisce:

"Le disposizioni di cui (...) all'art. 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Ora, l'art. 41 del Testo unico, rubricato "Sorveglianza sanitaria", è l'articolo che illustra nel dettaglio i compiti del medico competente di nomina datoriale.

Il testo del comma 3, lett. a) dell'art. 41 è il seguente:

"Le visite mediche di cui al comma 2 (cioè, sostanzialmente, le visite preventive atte a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, Ndr) non possono essere effettuate in fase preassuntiva".

Il decreto legge dispone dunque il differimento di efficacia del divieto posto dall'art. 41 citato al medico competente di effettuare le visite di cui sopra in fase preassuntiva.

Una comunicazione del ministero del Lavoro del 30 maggio scorso, riportando tale statuizione del Decreto legge in parola, afferma che "è stata differita al 1° gennaio 2009 l'applicazione dell'obbligo delle visite mediche preassuntive come previste dal Testo unico in materia di salute e sicurezza": la comunicazione contiene evidentemente una svista, nel senso che si tratta del differimento di un "obbligo negativo", in ciò consistendo, appunto, il divieto.

Abrogazioni

Il Testo unico, quale provvedimento atto a ricomprendere in un unico testo tutte le norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, dispone l'abrogazione di una serie di "vecchi" provvedimenti legislativi, dei quali ha recepito pressoché integralmente (laddove non ha esplicitamente disciplinato, innovando) il corpus normativo; nonché l'abrogazione di singole disposizioni di provvedimenti più recenti (si pensi all'introduzione dei nuovi casi di responsabilità amministrativa degli enti, alle ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale, all'obbligo di munire i lavoratori di tessera di riconoscimento, contenute nella legge 123/2007) a loro volta inserite - a volte con modifiche - in diversi articoli del Testo unico.

L'abrogazione, espressamente prevista all'art. 304, ha ad oggetto principalmente i seguenti provvedimenti legislativi: il

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Dlgs 626/1994 e successive modifiche, il Dpr 547/1955, il Dpr 303/1956, il Dpr 164/1956 (prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni), il Dlgs 277/1991 (protezione contro

Raee Dm 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta

A tutt'oggi, l'obbligo di ritiro dei Raee da parte dei distributori (negozianti), a fronte dell'acquisto di un apparecchio nuovo è sospeso al pari delle sanzioni amministrative. Ma il ritiro dei Raee da parte della distribuzione costituisce il momento nodale per l'avvio di una seria politica ecologica ed economica nei confronti dei Raee (cfr. precedente articolo sull'argomento: Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 184, marzo 2008, pag. 45). Attraverso la proroga di cui all'articolo 30, comma 1, Dl 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. "decreto Milleproroghe"), convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31, l'obbligo di ritiro da parte dei negozianti è slittato dal 20 novembre 2007 al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dm che individuerà specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dai centri di raccolta dei Raee ritirati dai distributori.

Questa specifica "semplificazione" sarà oggetto di un futuro ed apposito decreto ministeriale.

Il Dm 8 aprile 2008 (pubblicato in Gu n. 99 il 28 aprile 2008) è invece riferito ai soli centri di raccolta di rifiuti urbani (e speciali assimilati agli urbani) conferiti ai centri comunali e intercomunali.

Esso infatti si situa a cavallo tra normativa generale sui rifiuti e normativa speciale sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in quanto permette l'avvio alla completa operatività del Dlgs 151/2005 in materia di Raee), stabilendo le modalità per la realizzazione e la gestione dei centri (altrimenti chiamati "ecopiazze", "isole ecologiche", etc.) destinati ad accogliere i rifiuti da raccolta differenziata, tra cui la necessità dell'autorizzazione comunale e l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

Non è quindi richiesta la Via (Valutazione di impatto ambientale), mentre è previsto un regime transitorio per l'allineamento alle nuove regole da parte dei (pochi) centri già operanti.

Consorzio nazionale imballaggi (Conai) Riduzione contributo carta

l'Informatore

luglio/agosto 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

i rischi da esposizione a rumore, piombo, amianto).

Per l'elenco completo delle disposizioni abrogate si rinvia alla lettura del testo dell'art. 304.

Ambiente

Il consiglio di amministrazione del Conai, su proposta di Comieco ha deliberato di ridurre di 8 euro a tonnellata, a partire dal 1° luglio 2008, il contributo ambientale Conai per gli imballaggi in carta e cartone, che pertanto passa da 30 a 22 euro a tonnellata.

La riduzione dell'importo è stata resa possibile dall'avvenuta crescita del valore di cessione della carta da macero.

Il contributo ambientale Conai, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai ripartisce tra produttori e utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma generale per la prevenzione e la gestione (articolo 7, comma 1 del regolamento Conai).

Dal punto di vista normativo il versamento del contributo Conai è regolato dagli articoli 221 e 224 del Dlgs 152/2006 "Nuovo codice ambientale" (ex articoli 38 e 41 del Dlgs 22/1997) "decreto Ronchi".

In particolare, l'articolo 224, comma 3, lett. h) del Dlgs 152/2006, stabilisce che la ripartizione di tali costi debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto della quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo statuto e dal regolamento Conai. In particolare, l'articolo 14 dello statuto precisa che "le somme dovute da tutti i consorziati, produttori e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal consorzio che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore".

Qui di seguito riportiamo infine una tabella che esemplifica l'entità del Contributo Ambientale per l'anno 2008 secondo i singoli materiali indicati.

Acciaio	15,49 Euro/ton
Legno	4,00 Euro/ton
Alluminio	25,82 Euro/ton
Plastica	72,30 Euro/ton
Carta	22,00 Euro/ton (dal 1° luglio 2008)
Vetro	10,32 Euro/ton



Tributario

Indice

VARIE

- ▶ Disposizioni urgenti - Esenzione Ici - Abitazione principale - Imposta sostitutiva per lavoro straordinario - Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93. **Pag. 43**
- ▶ Mod. 770 - 730 - Unico - Opzione Irap - Proroga - Comunicati stampa Mef e dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2008. **Pag. 44**
- ▶ Agevolazione gas naturale per distribuzione commerciale. Ulteriori precisazioni. **Pag. 45**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Imposta sostitutiva su differenza tra valori civili e fiscali - Elementi patrimoniali da riallineare - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2008. **Pag. 46**
- ▶ Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - Detrazione 55% - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008. **Pag. 47**
- ▶ Credito d'imposta per la sicurezza per i tabaccai e per le piccole medie imprese - Istituzioni codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta - Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 182 e n. 183 del 2 maggio 2008. . . . **Pag. 50**

IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore - Disposizioni in materia di versamento delle ritenute fiscali relativi ai contratti di appalto, forniture e servizi - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74 del 25 febbraio 2008. **Pag. 51**
- ▶ Iva - Obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008. **Pag. 52**

In PRIMO PIANO

Disposizioni urgenti Esenzione Ici Abitazione principale

Imposta sostitutiva per lavoro straordinario DI n. 93 del 27.5.2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie".

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere d'acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte al rilancio e sviluppo economico, con il provvedimento in esame sono state disposte l'esenzione Ici per l'abitazione principale a decorrere dall'anno 2008 e la tassazione agevolata per le prestazioni di lavoro straordinario. ▼

Entrata in vigore

Il decreto in esame è entrato in vigore il giorno 29 maggio 2008 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Esenzione Ici per abitazione principale

Per beneficiare dell'esenzione Ici, in base a quanto previsto dal Dlgs n. 504/92, l'immobile deve costituire:

- l'abitazione principale del soggetto passivo Ici, intesa come l'immobile nel quale "il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente";
 - l'abitazione principale dei soci assegnatari delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edili a proprietà indivisa ovvero l'abitazione principale degli assegnatari di case popolari, per le quali è prevista l'equiparazione all'abitazione principale;
 - la ex casa coniugale del soggetto passivo Ici non assegnatario della stessa, per il quale è previsto lo stesso trattamento riservato agli immobili che rientrano nella definizione di abitazione principale, a condizione che il soggetto interessato non possieda un altro immobile adibito a sua abitazione principale, per il quale beneficia già dell'esclusione in esame.
- Inoltre, occorre verificare quanto previsto nei regolamenti comunali.



Tributario

È possibile riscontrare l'assimilazione all'abitazione principale e, quindi, l'esclusione dall'Ici anche per:

- l'immobile adibito ad abitazione principale solo dei familiari (ad esempio, figli e genitori) del soggetto passivo Ici;
- l'immobile posseduto e non locato dall'anziano o dal disabile che ha la residenza in un istituto di ricovero o sanitario.

In osservanza del principio generale, alle pertinenze va riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale.

Nel rispetto del potere regolamentare dei Comuni in ambito Ici, il trattamento previsto per l'abitazione principale va applicato al numero o alla tipologia di pertinenze che il Comune riconosce come tali, fermo restando l'obbligo di riconoscerne almeno una.

Abitazioni principali alle quali non si applica l'esclusione

L'esclusione dall'Ici non trova applicazione se l'abitazione principale risulta accatastata A1, A8 o A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

Per detti immobili l'Ici va calcolata, applicando l'aliquota e la detrazione comunale prevista per l'abitazione principale, secondo le regole ordinarie.

Sono abrogati gli artt. 6, comma 4 e 8, commi 2-bis e 2-ter, Dlgs n. 504/92 riguardanti l'ulteriore detrazione Ici introdotta dalla legge finanziaria 2008.

Ulteriori disposizioni

La minore imposta che deriva dall'applicazione del decreto in esame diviene oggetto di rimborso per i singoli Comuni, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Città.

Ai Comuni, inoltre, fino alla definizione di un nuovo Patto di stabilità interno in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, viene sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, salva l'ipotesi in cui ciò si renda necessario per evitare un disavanzo di gestione del settore sanitario regionale.

Nuova tassazione per premi, lavoro straordinario e supplementare

Per il periodo compreso tra l'1° luglio e il 31 dicembre 2008, è previsto l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva pari al 10% delle seguenti somme erogate:

1. per le prestazioni di lavoro straordinario di cui al Dlgs n. 66/2003;
2. per le prestazioni di lavoro supplementare ovvero per le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, esclusivamente nell'ambito di contratti a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008;
3. in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché di altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. La nuova modalità di tassazione delle predette somme trova applicazione:
 - salva espressa rinuncia scritta del lavoratore;
 - su un importo massimo complessivo lordo di 3.000;
 - con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno 2007 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad 30.000.

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Varie

I predetti redditi, essendo assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito del contribuente.

Tali somme continuano, invece, ad avere rilevanza per l'accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro.

La tassazione al 10% spetta solo ai soggetti che nell'anno 2007 hanno conseguito un reddito non superiore ad 30.000.

Se il sostituto d'imposta non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

Contestualmente a tali disposizioni è stato soppresso l'art. 51, comma 2, lett. b), Tuir, in base al quale:

"Non concorrono a formare il reddito:

b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000 [Ndr, 258,23], nonché i sussidi occasionali connessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172".

A decorrere dal 29 maggio 2008, tali somme concorrono a formare il reddito, cioè diventano imponibili.

Modelli 770, 730, Unico Opzione Irap Proroga Comunicati stampa ministero dell'Economia e Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2008

Il ministero dell'Economia ha annunciato la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni mod. 770, 730 e Unico; contestualmente l'Agenzia delle Entrate ha annunciato il differimento del termine per manifestare l'opzione Irap.

Termini di presentazione delle dichiarazioni

La presentazione in via telematica è stabilita:

- al 10 luglio 2008 per il mod. 770/2008 Semplificato;
- al 10 luglio 2008 per il mod. 730/2008 da parte dei Caf e professionisti;
- al 30 settembre 2008 per il mod. Unico 2008.

Non è previsto alcun rinvio per il termine di presentazione del mod. 770/2008 Ordinario che rimane fissato al 31 luglio 2008.

Non sono state "annunciate" proroghe nei termini di versa-



Tributario

mento delle imposte a saldo e in acconto che rimangono fissate alla consueta data del 16 giugno 2008 (16 luglio + 0,40%).

Opzione Irap

Sono prorogati al 31 ottobre 2008 i termini per comunicare l'opzione Irap.

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali avranno più tempo per l'invio telematico della comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta prevista dall'articolo 5-bis del Dlg n. 446 del 1997.

La scadenza per la consegna è stata rinviata per agevolare l'esercizio dell'opzione da parte di coloro che intendono procedere alla determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate dalla norma, considerata la prossimità del termine inizialmente fissato al 30 maggio 2008.

L'Agenzia delle Entrate precisa che la proroga di quest'anno costituisce, comunque, un fatto eccezionale e che a decorrere dall'anno prossimo resta ferma la scadenza fissata nel termine di sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione o la revoca, così come stabilito nelle istruzioni al modello per la comunicazione dell'opzione approvato con provvedimento del 31 marzo 2008.

Agevolazione gas naturale per la distribuzione commerciale

Ulteriori precisazioni

L'Agenzia delle Dogane, con la nota del 12 marzo 2008 n. 4941/V ha reso pubblico il parere dell'Avvocatura di Stato del 14 novembre 2007, prot. n. 29067/07, avente ad oggetto l'individuazione delle imprese che debbono considerarsi parte del "settore della distribuzione commerciale", ai fini dell'applicazione della ridotta aliquota di accisa sul gas metano prevista per "usi industriali" (si allega alla presente, la tabella riepilogativa delle aliquote di accisa vigenti, predisposta dal settore Settore innovazione utilities e servizi).

In specie, la disposizione agevolativa sul gas metano deve essere applicata ai consumi di gas naturale effettuati dagli

esercenti:

di attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. "forme speciali di vendita al dettaglio" (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico;

a) di attività di commercio all'ingrosso;

b) di attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita;

c) di attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie, caffè, gelaterie, pasticcerie ecc.).

La novità, rispetto all'orientamento espresso dall'Agenzia con la nota del 27 dicembre 2006 n. 4428/V, è data dal fatto che sono ora riconosciute come parte della distribuzione commerciale, e come tali aventi diritto all'agevolazione in oggetto, anche le attività di somministrazione di sole bevande

Le imprese interessate, al fine dell'applicazione dell'aliquota per combustione per "usi industriali", ferma restando la facoltà di avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione (come chiarito con circolare n. 57/D, prot. n. 9300281/IV del 18.05.1994), dovranno presentare al soggetto erogatore apposita richiesta corredata della certificazione camerale comprovante l'iscrizione tra le imprese, utilizzando, allo scopo di descrivere la tipologia di attività svolta, il codice della classificazione Atecofin 2004.

Dal momento della presentazione della documentazione, il contribuente ha diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta.

Il parere dell'Avvocatura di Stato è interpretativo della disposizione legislativa contenuta nell'art. 2, comma 73, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (che, come noto, ha modificato il testo del comma 3 all'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, estendendo l'ambito applicativo dell'aliquota relativa al gas metano destinato alla combustione per "usi industriali" anche agli impieghi nel "settore della distribuzione commerciale"); di conseguenza, alle attività di somministrazione di bevande dovrebbe essere riconosciuta l'agevolazione con effetto retroattivo, ossia a decorrere dal 3 ottobre 2006.

La differenza tra l'aliquota per usi civili e quella per usi industriali, versata dal contribuente, dal 3 ottobre 2006 fino al momento della presentazione della documentazione all'ente erogatore, dovrebbe potersi considerare come imposta indebitamente versata e, come tale, rimborsabile ex art. 14 del Dlg 504/1995. A tal riguardo, si evidenzia che, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 citato, il rimborso può essere chiesto a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento.

Tipologia d'uso	USO civile				USO industriale	
	0-480 mc	> 480 mc				
Scaglioni di consumo annuo (m ³)	0-120	120-480	480-1560	>1560	0-1.200.000	>1.200.000
Imposta di consumo	0,038	0,171	0,166	0,183	0,012498	0,0049
Località ex-mezzogiorno	0,038	0,135	0,120	0,150		



Tributario

Imposta sostitutiva su differenza tra valori civili e fiscali Elementi patrimoniali da riallineare Decreto ministero dell'Economia del 18 marzo 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2008 recante: "Disposizioni attuative della disciplina dell'imposta sostitutiva del 6%, prevista dal comma 49 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sull'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare ai sensi degli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

La legge Finanziaria 2008 stabilisce l'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 6% sull'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare ai sensi degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del Tuir, relativi, rispettivamente, ai regimi di trasparenza delle società di capitali, consolidato nazionale e mondiale. Con il provvedimento in esame viene stabilito quanto segue.

Applicazione dell'imposta sostitutiva per le società controllate che partecipano al consolidato nazionale

Le società controllate aderenti al regime del consolidato nazionale possono ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 128 del Tuir, esercitando l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 6 per cento.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righe RF97, RF98 ed RF99 del «Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir» del modello di dichiarazione Unico 2008-SC.

L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF98 è assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87 del Tuir; ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 128 del Tuir.

L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento in unica soluzione del relativo importo entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e produce effetti a partire dall'inizio dello stesso periodo d'imposta.

L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, facendo riferimento, in

tal caso, all'ammontare complessivo delle differenze residue risultanti dai righe delle successive dichiarazioni dei redditi corrispondenti a quelli sopra indicati e procedendo al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta di riferimento.

Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soci della società che ha optato per la trasparenza fiscale delle società di capitali

L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata dai soci della società soggetta al regime di trasparenza fiscale per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nel comma 11 dell'art. 115 del Tuir.

L'opzione è effettuata autonomamente da ciascun socio, assoggettando a imposta sostitutiva l'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righe RF91, RF92 ed RF93 del «Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione» del modello di dichiarazione Unico 2008-SC.

L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF92 è assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87 del Tuir; ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 115 del Tuir.

Si applicano le disposizioni sopra illustrate per il versamento.

Applicazione dell'imposta sostitutiva per l'ente o società controllante che ha optato per il consolidato mondiale

L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata, nella propria dichiarazione dei redditi, dalla società o ente controllante aderente al regime del consolidato mondiale per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 141 del Tuir.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili, risultanti dal bilancio delle controllate non residenti, degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento che, in assenza di opzione per la stessa imposta sostitutiva, sarebbero oggetto di riallineamento ai sensi del citato art. 141 del Tuir.

Si applicano le disposizioni già illustrate per le società controllate che partecipano al consolidato nazionale.

Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soggetti che intendono optare per il consolidato nazionale, mondiale o per la trasparenza fiscale

Tutte le disposizioni sopra descritte si applicano anche alle società controllate, all'ente o società controllante e ai soci di società che optano, rispettivamente, per il consolidato nazionale, per il consolidato mondiale ovvero per la trasparenza fiscale, con effetto dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Cessazione dei regimi di consolidamento o di trasparenza

L'interruzione o il mancato rinnovo della tassazione consolidata ovvero per trasparenza, i cui effetti decorrono dai periodi d'imposta successivi a quello in cui ha effetto l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, non



Tributario

danno diritto alla restituzione dell'imposta versata. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente Detrazione 55% Decreto ministero dell'Economia del 7 aprile 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 24 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero delle Finanze datato 7 aprile

2008 recante: "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

La legge Finanziaria 2007 ha previsto una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007.

Con il provvedimento in esame è stata aggiornata la disciplina in materia di detrazione del 55% in seguito alla proroga fino all'anno 2010 e alle altre novità introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Il decreto di cui all'oggetto stabilisce quanto segue.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Per gli interventi realizzati a decorrere dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai nuovi valori contenuti nell'allegato A al decreto 11 marzo 2008, che distingue tra:

valori applicabili fino al 31 dicembre 2009									
EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1 (classificazione art. 3, DPR n. 412/93), ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME									
Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m ²									
Rapporto di forma dell'edificio S/V	Zona climatica								
	A	B		C		D		E	
	fino a 600 gg	a 601 gg	a 900 gg	a 901 gg	a 1400 gg	a 1401 gg	a 2100 gg	a 2101 gg	a 3000 gg
≤ 0,2	8,5	8,5	12,8	12,8	21,3	21,3	34	34	46,8
≥ 0,9	36	36	48	48	68	68	88	88	116

valori applicabili fino al 31 dicembre 2009										
TUTTI GLI ALTRI EDIFICI										
Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m ³										
Rapporto di forma dell'edificio SV	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 gg	a 601 gg	a 900 gg	a 901 gg	a 1400 gg	a 1401 gg	a 2100 gg	a 2101 gg	a 3000 gg	Oltre 3000 gg
≤ 0,2	2	2	3,6	3,6	6	6	9,6	9,6	12,7	12,7
≥ 0,9	8,2	8,2	12,8	12,8	17,3	17,3	22,5	22,5	31	31



Tributario

valori applicabili dal 1° gennaio 2010

**EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1 (classificazione art. 32 Dpr n. 412/93),
ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENNA ECASERME**
Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³

Rapporto di forma dell'edificio SV	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 gg	a 601 gg	a 900 gg	a 901 gg	a 1400 gg	a 1401 gg	a 2100 gg	a 2101 gg	a 3000 gg	Oltre 3000 gg
≤ 0,2	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9
≥ 0,9	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	71,3	71,3	94,0	94,0

TUTTI GLI ALTRI EDIFICI
Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³

Rapporto di forma dell'edificio SV	Zona climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 gg	a 601 gg	a 900 gg	a 901 gg	a 1400 gg	a 1401 gg	a 2100 gg	a 2101 gg	a 3000 gg	Oltre 3000 gg
≤ 0,2	1,8	1,8	3,2	3,2	5,4	5,4	7,7	7,7	10,3	10,3
≥ 0,9	7,4	7,4	11,5	11,5	15,6	15,6	18,3	18,3	25,1	25,1

Interventi su strutture opache e infissi

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di

infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica (dispersione di calore) U, espressa in W/m²K, di cui alle seguenti tabelle contenute nell'allegato B al citato decreto 11 marzo 2008:

valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

**VALORI LIMITE DELLA TRASMITTANZA TERMICA UTILE U
DELLE STRUTTURE COMPONENTI L'INVOLUCRO EDILIZIO ESPRESSA IN (W/m²K)**

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate Coperture	Pavimenti (*)	Finestre comprensive di infissi
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

(*) pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno



Tributario

valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

VALORI LIMITE DELLA TRASMITTENZA TERMICA UTILE U
DELLE STRUTTURE COMPONENTI L'INVOLUCRO EDILIZIO ESPRESSA IN (W/m²K)

Zona climatica	Strutture opache verticali		Strutture opache orizzontali o inclinate Coperture Pavimenti (*)		Finestre comprensive di infissi
A	0,56	0,34	0,59	3,9	
B			0,43		0,34
C			0,36		0,44
D			0,30		0,38
E			0,28		0,30
F			0,27		0,27
			0,27		0,26
					2,6
					2,1
					2,0
					1,6
					1,4

(*) pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

Impianti di climatizzazione invernale

A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, rientrano tra gli interventi agevolabili previsti dalla Finanziaria 2007, oltre agli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (fattispecie già prevista per il 2007), anche gli interventi, realizzati dal 2008, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per coefficiente di prestazione energetica di una pompa di calore (Cop) si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o i gas consumati, per una fonte o per una uscita determinate così come definito dalla decisione Ue 8 novembre 2007.

Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (Eer) si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte o per una uscita determinate così come definito dalla decisione Ue 8 novembre 2007.

Mera prosecuzione di interventi già iniziati

L'agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Nel caso in cui l'intervento consista nella mera prosecuzione di un intervento della stessa categoria già iniziato a partire dall'anno 2007 sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo detraibile vanno considerati gli importi detratti in anni precedenti, analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36%.

Adempimenti

Attestato di "certificazione energetica" o di "qualificazione energetica"

Per gli interventi realizzati dall'anno 2008, l'attestato di certificazione energetica, ove richiesto, è prodotto, successivamente all'esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure ex art. 6, Dlgs n. 192/2005 ovvero approvate dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento di data

anteriore all'8 ottobre 2005.

In assenza di tali procedure, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è prodotto l'attestato di qualificazione energetica, secondo lo schema di cui all'allegato A al decreto 19 febbraio 2007.

Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 sull'involucro degli edifici esistenti e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica non superiore a 100 kW, per determinare l'indice di prestazione energetica da indicare nell'attestato di certificazione energetica (se richiesto) è possibile utilizzare la modalità semplificata di cui all'allegato G al decreto 19 febbraio 2007.

Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica non è più richiesto in relazione:

- alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
- all'installazione di pannelli solari.

Asseverazione

Per quanto riguarda l'asseverazione, che deve essere redatta da un tecnico abilitato al fine di attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, è previsto, in particolare, che la stessa:

- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti realizzati dall'anno 2008 deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai citati valori stabiliti dal decreto 11 marzo 2008;
- per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati dall'anno 2008 deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze termiche originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento.

Tali valori devono essere inferiori o uguali a quelli definiti dal citato decreto 11 marzo 2008.

Resta ferma la possibilità, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, di sostituire l'asseverazione con una



Tributario

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Imposte dirette

certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa Ue in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, occorre specificare che:

- per i lavori realizzati negli anni 2008 e 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi riferiti al 2008 e 2009 di cui all'allegato H del decreto di cui all'oggetto;

- per i lavori realizzati a partire dal 2010, sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione Ue 8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi riferiti al 2010 di cui all'allegato H del decreto in esame.

Nelle suddette ipotesi, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter) i valori di cui al citato allegato H vanno ridotti del 5%;

- il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in funzione delle portate.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero del produttore della pompa di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa Ue in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Invio della documentazione all'Enea

Per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2008, sono modificati i termini e le modalità di invio della documentazione all'Enea. L'invio deve infatti essere effettuato:

- entro 90 giorni (non più 60) dal termine dei lavori;
- in via telematica attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (disponibile dal 30 aprile 2008); con riguardo:

1. ai dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica);
2. alla scheda informativa redatta secondo lo schema (consueto) di cui all'allegato E, contenente le seguenti informazioni:
 - dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
 - dati identificativi dell'immobile;
 - tipologia dell'intervento;
 - risparmio annuo di energia previsto;
 - costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
 - importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
 - costo delle spese professionali.

La nuova scheda informativa per la sostituzione di finestre e l'installazione di pannelli solari

Con il provvedimento in esame è stato predisposto un nuovo modello di scheda informativa (di cui all'allegato F), da utiliz-

zare, in luogo di quella di cui all'allegato E, esclusivamente per gli interventi di:

- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;

- installazione di pannelli solari (per i quali, come sopra accennato, è venuto meno l'obbligo dell'attestato di certificazione energetica).

Interventi sulle strutture opache orizzontali realizzati nel 2007

La legge Finanziaria 2008 ha ripristinato la possibilità, con decorrenza già dall'anno 2007, di usufruire della detrazione del 55% anche per gli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) che rispettino i requisiti di trasmittanza termica di cui alla tabella 3 allegata alla finanziaria 2007, modificata dalla Finanziaria 2008.

Per usufruire della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2007, in relazione agli interventi realizzati nel 2007 l'interessato avrebbe dovuto trasmettere la documentazione all'Enea entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

È prevista, ora, la possibilità di usufruire della detrazione, fermi restando gli altri adempimenti richiesti (ad esempio, pagamento tramite bonifico per i soggetti non titolari di reddito d'impresa) a condizione che la documentazione venga trasmessa all'Enea entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007 (ossia entro il 31 luglio 2008 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Ripartizione della detrazione

Dall'anno 2008 la detrazione deve essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente, da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la spesa è sostenuta.

Trasferimento delle quote residue

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le quote residue della detrazione (non utilizzate dal cedente) spettano all'acquirente persona fisica.

In caso di decesso del contribuente titolare della detrazione, la stessa si trasmette esclusivamente agli eredi che "conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile".

In entrambi i casi, l'acquirente ovvero gli eredi possono rideterminare il numero delle quote in cui suddividere la detrazione.

Credito d'imposta per la sicurezza per i tabaccai e per le pmi Istituzione codici tributo Risoluzioni n. 182 e n. 183 dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2008

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risoluzioni n. 182 e n. 183 datate 2 maggio 2008, recanti rispettivamente: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il model-



Tributario

lo F24, del credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. - Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". La legge Finanziaria 2008 ha previsto la concessione di un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2008, 2009 e 2010 per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza a favore di piccole e medie imprese e degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio (vedi ns. circ. n. 54/2008).

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, con le risoluzioni in esame si istituiscono i seguenti codici tributo:

"6804", denominato "credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

"6805", denominato "credito d'imposta, agli esercenti di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica - Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I codici tributo suddetti sono esposti nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi ravvedimento di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato aaaa, con l'anno nel quale è stato concesso il credito.

Si precisa che i codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al 2 maggio 2008 (data della risoluzione).

Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore Disposizioni per il versamento delle ritenute fiscali relative ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi Decreto n. 74 ministero dell'Economia del 25 febbraio 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74 del 25 febbraio 2008, recante: "Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi".

La c.d. manovra correttiva (legge n. 248/2006) ha introdotto la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali relativi ai contratti

Imposte indirette

di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi; è stata prevista anche la documentazione attestante l'assolvimento di tali adempimenti.

Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il provvedimento in esame viene individuata la documentazione, qui di seguito illustrata, attestante l'assolvimento degli adempimenti sopracitati.

Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto

Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.

L'appaltatore comunica al committente i dati suindicati, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali

L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del provvedimento in esame e delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.

L'attestazione dell'avvenuto versamento da parte dell'impresa subappaltatrice può essere rilasciata mediante una asseverazione del responsabile dell'assistenza fiscale o del professio-



Tributario

nista, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al provvedimento in oggetto.

La suddetta asseverazione rilasciata è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.

Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito ovvero della asseverazione esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla succitata comunicazione.

L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della suddetta documentazione da parte dell'impresa appaltatrice determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35, comma 33 del decreto legge n. 289/2006, nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento.

Modello F24 riferito al singolo subappalto

Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel suindicato modello F24, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.

Efficacia

Le disposizioni sopra illustrate si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dal 16 aprile 2008 (data di pubblicazione del provvedimento in esame nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana).

Iva - Obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione Decreto ministero dell'Economia del 7 marzo 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008 è stato

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Imposte indirette

pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 recante: "Individuazione del gestore di sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze".

La legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali (vd. ns. circ. n. 18/2008).

Tale obbligo decorrerà dall'anno 2009.

Con il provvedimento in esame è affidato all'Agenzia delle Entrate ed alla Sogei la gestione del sistema di interscambio, con il quale sarà attuato lo "smistamento" delle fatture elettroniche emesse nei confronti dello Stato e degli enti pubblici.

In particolare, il decreto di cui all'oggetto stabilisce quanto segue.

Nell'ambito della funzione attribuita all'Agenzia delle Entrate, alla stessa sono affidati i compiti di:

coordinamento del sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità;

a) controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio;

b) gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, svolgerà compiti di vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio.

Con cadenza semestrale, l'Agenzia delle Entrate riferisce al ministero dell'Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema di interscambio.

Nell'ambito dei compiti affidati a Sogei - Società generale di informatica spa, la stessa svolge l'attività di:

sviluppo, conduzione e manutenzione tecnica ed operativa del sistema di interscambio;

a) supporto e assistenza alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche;

b) studio, ricerche, elaborazioni e statistiche relative ai dati che transitano attraverso il sistema di interscambio, senza riferimenti nominativi e comunque privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili;

c) impulso e promozione, in favore delle pubbliche amministrazioni delle azioni necessarie per l'adozione dell'infrastruttura tecnologica utile per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche;

d) supporto e assistenza all'Agenzia delle Entrate per i compiti a quest'ultima affidati;

e) relazione periodica all'Agenzia delle Entrate sullo stato di avanzamento delle attività svolte nell'ambito del sistema di interscambio.

Agenzia delle Entrate e Sogei - Società generale di informatica spa sono tenute a fornire al ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta, tutte le informazioni in qualsiasi modo relative alle attività svolte in forza del decreto in esame e, comunque, tutti i dati trattati che transitano attraverso il sistema di interscambio.



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Dgr 24 aprile 2008 n.8/7182 - Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione di rilievo regionale. **Pag. 53**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina degli orari

- ▶ Determina dirigenziale n. 78/2008 Pg 384383/2008: calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel Comune di Milano per il periodo 28 maggio/31 dicembre 2008. **Pag. 59**

Disciplina del commercio

- ▶ Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico **Pag. 59**

VARIE

- ▶ Segnalazione bollettini equivoci **Pag. 62**
- ▶ Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate - Riconoscimento - decreto attuativo del Dlgs. 206/2007 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale. **Pag. 62**

suddetta delibera si applicano nei procedimenti autorizzatori riguardanti grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'area o in altri progetti di rilievo regionale, nel caso in cui gli interventi si caratterizzino per la particolare ed eccezionale incidenza complessiva sullo sviluppo economico del territorio interessato. ▼

Per strutture commerciali di particolare ed eccezionale incidenza si intendono quelle aventi superfici di vendita non inferiori a mq 30.000 che presentino almeno quattro dei seguenti elementi:

- presenza di un progetto finalizzato alla riqualificazione e allo sviluppo economico, territoriale ed ambientale del comparto interessato;
- assoggettabilità del progetto alla Valutazione di impatto ambientale;
- previsione di opere infrastrutturali di rilievo sovra comunale;
- valore stimabile dell'investimento complessivo, con esclusione delle opere e delle misure di mitigazione, non inferiore a 50 milioni di euro;
- risorse messe a disposizione dal privato per la sostenibilità dell'intervento non inferiore al 25% del valore complessivo dell'investimento, di cui almeno 1/8 destinato alla valorizzazione della rete di vicinato nel contesto territoriale interessato;
- struttura commerciale multifunzionale dove la funzione commerciale, espressa in superficie lorda di pavimento, è superiore al 25% rispetto alla superficie lorda complessiva.

È opportuno, comunque, evidenziare che il suddetto limite dimensionale delle strutture commerciali (non inferiore a mq 30.000 di superficie di vendita) non si applica nei casi di interventi di recupero, di trasformazione e di riqualificazione urbanistico-edilizia di vasti comparti urbani che si caratterizzano per la rilevante valenza economico-sociale e la significativa interrelazione con altri settori (sanità, pubblica sicurezza, educazione scolastica) o con infrastrutture di rilievo regionale (aeroporti, stazioni ferrovie, interporti).

Per quanto concerne, invece, il procedimento autorizzatorio si rileva che l'operatore interessato deve presentare apposita domanda al comune territorialmente competente corredata dai seguenti elementi:

- tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente;
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi (in caso di richiesta di un'autorizzazione unitaria il richiedente può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni);
- il rapporto d'impatto in relazione agli aspetti commerciali, urbanistico-territoriali e paesistico-ambientali (ovvero per gli aspetti territoriali ed ambientali, gli studi e le valutazioni presentati a supporto del procedimento di programmazione

IN PRIMO PIANO

Dgr n. 8/7182 del 24 aprile 2008 Criteri di valutazione delle grandi strutture

di vendita previste in strumenti di programmazione di rilievo regionale

Nel Burl n. 20 del 12 maggio 2008, è stata pubblicata la Dgr 24 aprile 2008 n. 8/7182, recante i criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione di rilievo regionale. In concreto le disposizioni previste nella



Legale

negoziata, in quanto ritenuti esaustivi).

Ricevuta la richiesta dell'operatore commerciale verrà convocata la Conferenza di servizi che procederà alla valutazione della domanda attraverso i seguenti passaggi:

- esame di ammissibilità e procedibilità della domanda;
- valutazione della compatibilità dell'intervento in relazione alla componente commerciale;
- verifica della sussistenza delle condizioni di sostenibilità in correlazione alla rilevanza ed alla incidenza dell'intervento sul contesto socio-economico, territoriale ed ambientale di riferimento;
- determinazioni finali della conferenza.

La Conferenza di servizi, quindi, concluderà il relativo procedimento amministrativo con la determinazione finale tenendo conto dei suddetti elementi e delle valutazioni espresse dai soggetti pubblici e privati interessati attraverso un sistema a punteggi.

La non sussistenza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento proposto comporta il rigetto della domanda.

► DGR 24 aprile 2008 - n. 8/7182. **Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della Dcr 2 ottobre 2006 n. VIII/215 "Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008" e successive modificazioni e integrazioni**

Allegato A

Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'area o in altri progetti di rilievo regionale di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della Dcr 2 ottobre 2006 n. VIII/215 "Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008" e successive modificazioni e integrazioni

1. Oggetto

1. Il presente atto costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 "Norme in materia di commercio in attuazione del Dlgs 31 marzo 1998 n. 114", la disciplina applicativa del paragrafo 5.3, quinto capoverso del "Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2006 n. VIII/215 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 42, 3° Supplemento straordinario del 20 ottobre 2006.

2. Nel seguito del presente atto, il "Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008" sarà sinteticamente indicato per brevità "Programma triennale" e la deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2007 n. 8/5054 "Modalità applicative del Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008" e successive modificazioni, sarà sinteticamente indicata "Modalità applicative".

2. Tipologia degli interventi

1. Le presenti disposizioni si applicano nel caso di grandi strutture previste in strumenti di programmazione negoziata o

in Piani d'area o in altri progetti di rilievo regionale qualora gli interventi si caratterizzino per la particolare ed eccezionale incidenza complessiva sullo sviluppo economico del territorio interessato, per il valore degli stessi ai fini di riqualificazione territoriale ed ambientale e la loro capacità di integrazione con il livello delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione nella zona.

2. Sono considerate di "particolare ed eccezionale incidenza" le strutture commerciali aventi superfici di vendita non inferiori a mq 30.000 che presentino almeno quattro dei seguenti elementi:

- a) presenza di un progetto finalizzato alla riqualificazione e allo sviluppo economico, territoriale ed ambientale del comparto interessato;
- b) assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale;
- c) previsione di opere infrastrutturali di rilievo sovra comunale;
- d) valore stimabile dell'investimento complessivo, con esclusione delle opere e delle misure di mitigazione, non inferiore a 50 milioni di euro;
- e) risorse messe a disposizione dal privato per la sostenibilità dell'intervento non inferiori al 25% del valore complessivo dell'investimento, di cui almeno 1/8 destinato alla valorizzazione della rete di vicinato nel contesto territoriale interessato;
- f) struttura commerciale multifunzionale dove la funzione commerciale, espressa in superficie lorda di pavimento, è superiore al 25% rispetto alla superficie lorda complessiva.

Il limite dimensionale delle strutture commerciali di cui sopra non si applica nei casi di interventi di recupero, di trasformazione e di riqualificazione urbanistico-edilizia di vasti com parti urbani che si caratterizzano per la rilevante valenza economicosociale e la significativa interrelazione con altri settori (sanità, pubblica sicurezza, educazione scolastica) o con infrastrutture di rilievo regionale (aeroporti, stazioni ferroviarie, interporti).

3. Procedimento autorizzatorio

3.1 Elementi costitutivi e presupposti di ammissibilità della domanda

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti elementi essenziali:

- tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente;
 - le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, salvo quanto stabilito dal precedente sottoparagrafo 4.2.2, comma 5;
 - gli elaborati di cui all'art. 5, comma 3, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, redatti secondo le modalità di cui all'Allegato 1 "Il rapporto di impatto - Elementi costitutivi" delle Modalità attuative ovvero, per gli aspetti territoriali ed ambientali, gli studi e le valutazioni presentati a supporto del procedimento di programmazione negoziata in quanto esaustivi di tutti gli aspetti di cui al citato allegato 1.
2. Costituiscono motivi di inammissibilità e quindi di improcedibilità della domanda quelli previsti dal paragrafo 5.1, punto due delle Modalità applicative e la mancata indicazione puntuale delle opere e delle misure di sostenibilità.

3.2 Procedura



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

In primo piano

1. La procedura autorizzatoria è applicabile esclusivamente agli interventi di cui al precedente paragrafo 2. Ai fini della correlazione dei procedimenti si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.4 delle modalità applicative.

2. Le istanze relative alle autorizzazioni inerenti le grandi strutture di vendita inserite in strumenti di programmazione negoziata o nei Piani d'area di cui all'art. 20 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, sono valutate dalla struttura regionale competente in materia di commercio interno sulla base dei parametri di cui al presente atto.

3.3 Modalità di svolgimento della Conferenza di servizi

Salvo quanto previsto dai commi successivi la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui al paragrafo 5.2 e 5.3 delle Modalità applicative.

4. Modalità di valutazione delle domande

4.1 Il rapporto di impatto: contenuti

Il Rapporto di impatto deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 "Il rapporto di impatto - Elementi costitutivi" delle Modalità applicative.

4.2 Modalità di valutazione

1. La valutazione delle domande per l'apertura dei punti di vendita della grande distribuzione di cui al presente atto avviene sulla base dei criteri generali di valutazione di cui alle modalità applicative e ai successivi capoversi e con i seguenti passaggi:

- esame di ammissibilità (e procedibilità) della domanda;
- valutazione dell'impatto commerciale dell'intervento (compatibilità);
- verifica della sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'intervento;
- determinazioni finali della Conferenza di servizi.

2. Alle fasi procedurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dai paragrafi 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 delle modalità applicative e dal successivo paragrafo 5. La valutazione di cui alla lettera b) è limitata alla componente commerciale.

La Conferenza di servizi procederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di sostenibilità in modo correlato alla rilevanza ed alla incidenza dell'intervento sul contesto socio-economico, territoriale e ambientale di riferimento.

3. Il giudizio finale viene operato dalla Conferenza di servizi tenendo conto dell'insieme degli elementi sopra indicati e delle valutazioni espresse dai soggetti pubblici e privati interessati secondo il sistema a punteggi di cui al presente atto.

La non sussistenza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento proposto comporta il rigetto della domanda.

5. Sistema di valutazione della compatibilità

1. Per valutare la compatibilità commerciale dell'insediamento è adottato un sistema a punteggi che si articola nel seguente modo:

- alla componente di valutazione della compatibilità commerciale è attribuito un punteggio di 100 come indicato nella tabella 1;
- è previsto un punteggio massimo di compatibilità di 80 punti;
- è previsto un punteggio minimo di compatibilità (50% del punteggio massimo di compatibilità).

Ai fini della compatibilità la domanda deve conseguire il predetto punteggio minimo. Il mancato conseguimento del punteggio minimo determina la non accoglibilità della domanda.

2. Qualora la domanda consegua il punteggio minimo di compatibilità ma non quello massimo di 80 punti, la differenza di punteggio è computata al fine di determinare l'indicatore di impatto di cui al successivo sottoparagrafo 6.1.

5.1 Parametri di valutazione della compatibilità commerciale
La valutazione di compatibilità commerciale è effettuata con riferimento alle isocrone di cui all'Allegato 2, tavola I delle Modalità applicative. In particolare:

- 60 minuti per gli insediamenti aventi superficie di vendita fino a mq 30.000;
- 70 minuti per gli insediamenti aventi superficie di vendita superiore a mq 30.000.

I fattori di valutazione della componente commerciale sono i seguenti:

1. Coerenza con l'obiettivo di crescita ad impatto zero della gdo

Tale coerenza si intende pienamente verificata solo nei casi di modificazione degli insediamenti esistenti che non richiedono nuova superficie di vendita. Gli interventi che richiedono solo nuova superficie di vendita conseguono un punteggio pari a 0. Sono inoltre considerati gli interventi che richiedono nuova superficie di vendita in misura inferiore o superiore al 50% di quella esistente ed attiva e quelli modificativi di insediamenti autorizzati ma non ancora attivi, a condizione di una preventiva rinuncia delle autorizzazioni interessate.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle modalità applicative con una graduazione di punteggio fino ad un massimo di 15 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita: p. 15;
- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita modificativi di insediamenti non ancora attivi previa rinuncia dell'autorizzazione: p. 10;
- interventi che utilizzano superficie di vendita ex novo in misura inferiore al 50% rispetto a quella esistente: p. 7;
- interventi che utilizzano superficie di vendita ex novo in misura superiore al 50% rispetto a quella esistente: p. 3;
- interventi totalmente ex novo: p. 0.

2. Ricaduta occupazionale

In base alla stima del saldo di occupati (in addetti Full Time Equivalent) generati dal nuovo punto vendita, viene operato il giudizio in forma correlata con il valore di detto saldo (giudizio correlato all'entità del saldo tra i nuovi occupati previsti nel nuovo insediamento commerciale dichiarati nello studio d'impatto e gli occupati venuti meno a seguito dell'impatto sulla rete esistente determinato dal nuovo insediamento).

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle Modalità applicative con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 15 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- saldo occupazionale superiore al 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: p. 15;
- saldo occupazionale compreso tra 0 e il 10% degli addetti

LEGALE



Legale

generati dal nuovo insediamento: p. 10;
- saldo occupazionale compreso tra 0 e meno 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: p. 5;
- saldo occupazionale superiore a meno 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: p. 0.

Per la determinazione del valore del saldo si considerano gli addetti dichiarati nello studio d'impatto (Full Time Equivalent) compresi quelli generati dai servizi connessi (servizi paracommerciali, pulizie, sorveglianza, ecc.) limitatamente alle funzioni di servizio alle superfici di vendita oggetto dell'istanza.

La perdita di addetti è correlata al fatturato medio per addetto stimato per le diverse tipologie di punti vendita (EV, MSV e GSV).

3. Impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture

Si considera il numero di punti vendita (di vicinato e di media struttura) di cui - in base al fatturato assorbito dal nuovo punto vendita - si presume la chiusura; l'apprezzamento di questo elemento è negativo se, a seguito dell'apertura del nuovo insediamento della grande distribuzione, si determina una riduzione del numero di punti vendita in misura superiore al 10% per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita in un intorno territoriale commisurato alle caratteristiche tipologiche e dimensionali del nuovo punto vendita proposto. Per trasformare la "diminuzione di fatturato" in "numero di punti di vendita prevedibilmente soggetti a chiusura" si è ipotizzato che un esercizio di vicinato e una media struttura di vendita cessino l'attività se si verifica una perdita di fatturato (fatturato medio stimato) rispettivamente pari al 50% e 60%. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella Dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino ad un massimo complessivo di 25 punti, di cui 15 punti per gli EV e 10 punti per le MSV. Ai singoli parametri di questo fattore sono quindi attribuibili i seguenti punteggi:

- chiusura di esercizi di vicinato inferiore/uguale al 10% rispetto a situazione antecedente: p. 15;
- chiusura di esercizi di vicinato superiore al 10% rispetto a situazione antecedente: p. 0;
- chiusura di medie strutture di vendita inferiore/uguale al 10% rispetto alla situazione antecedente: p. 10;
- chiusura di medie strutture di vendita superiore al 10% rispetto alla situazione antecedente: p. 0.

4. *Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio*
Si stima la percentuale di esercizi commerciali di vicinato per ogni settore di appartenenza - oggetto di chiusura nell'intorno territoriale di riferimento (50% dell'isocrona massima); se l'andamento è positivo la valutazione è massima, se negativo è valutato in proporzione a quello medio provinciale.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle Modalità applicative con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 15 punti. Si definisce MP la media provinciale ed EB l'evoluzione percentuale del bacino.

Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- variazione percentuale positiva, ovvero negativa in misura minore rispetto a quella media provinciale nel triennio: p. 15;
- variazione percentuale negativa di un valore non superiore

L'Informatore

luglio/agosto 2008

In primo piano

al 5% della media provinciale nel triennio: p. 10;
- variazione percentuale negativa di oltre il 5% della media provinciale nel triennio: p. 0.

L'evoluzione della rete di vicinato è valutata con riferimento al 50% delle isocrone massime di cui sopra; il calcolo dell'evoluzione della struttura commerciale è effettuato utilizzando, per ciascuna tipologia di vendita (EV, MSV, GSV), i dati disponibili relativi al triennio più recente.

5. Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei comuni del bacino di gravitazione

Viene considerata la coerenza con il livello di gerarchia urbana dell'insieme dei comuni dell'intorno territoriale complessivamente interessato (costituito dai comuni allocati nel 50% delle isocrone di cui sopra) dagli effetti di impatto della nuova struttura, valutati alla luce del parametro di peso insediativo, dato dalla somma dei residenti e degli addetti occupati in unità locali ubicate nei predetti comuni in relazione alla superficie di vendita richiesta.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nelle Modalità applicative con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 10 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- oltre 5 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: p. 10;
- da 3 a 4,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: p. 6;
- da 1 a 2,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: p. 4;
- inferiore a 1 residente ed addetto ogni mq: p. 0.

6. Risorse finalizzate al sostegno della rete di vicinato esistente

Viene apprezzata, quale indicatore di compatibilità socio-economica conseguibile dal nuovo insediamento, la quantità di risorse finalizzate al sostegno e alla qualificazione della rete distributiva esistente nel contesto territoriale interessato. In particolare si considera il valore percentuale delle risorse previste in rapporto a quelle complessivamente destinate a compensare le esternalità negative dell'impatto:

- oltre il 10%: p. 20;
- comprese tra 5% e il 10%: p. 15;
- inferiori al 5%: p. 0.

6. Sistema di valutazione della sostenibilità

La sostenibilità dell'intervento è valutata mediante un sistema a punteggi e la domanda consegue la sostenibilità e quindi la accoglibilità da parte della Conferenza di servizi se sono ridotti a zero gli effetti di impatto dell'insediamento proposto.

6.1 Indicatore d'impatto

Gli effetti complessivi d'impatto dell'intervento proposto sono riassunti in un indicatore d'impatto il cui valore è determinato nel modo seguente:

- a) si divide per 150 la superficie di vendita richiesta; (dimensione massima di un esercizio di vicinato in Comuni con meno di 10.000 abitanti);
- b) al valore di cui alla precedente lettera a) sono aggiunti:
 - 10 punti se sono richiesti entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - 10 punti in caso di centro commerciale tradizionale o parco commerciale;



Tabella 1 - Compatibilità commerciale

Componenti compatibilità	Punteggio singoli fattori di valutazione
1) Coerenza con l'obiettivo di presenza e di sviluppo ad impatto zero della Gdo nel triennio	15
2) Ricaduta occupazionale	15
3) Impatto sulla rete di vicinato e delle medie strutture	25
4) Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio	15
5) Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione	10
6) Risorse finalizzate al sostegno della rete di vicinato esistente	20
TOTALE	100

Punteggio minimo ai fini della procedibilità della domanda 40 punti (50% della compatibilità massima)

TOTALE GENERALE

I punti inferiori al punteggio massimo di compatibilità sono aggiunti all'indicatore d'impatto di cui alla tabella 2

- 15 punti in caso di Factory Outlet Centre o complessi commerciali multi funzione;
- 25 punti in caso di mix funzionali in cui il commercio è presente in misura superiore al 20% della s.l.p. complessiva;
- 10 punti se area libera interna all'abitato;
- 20 punti se area libera esterna all'abitato;
- 25 punti qualora l'intervento sia previsto in un ambito territoriale che preveda forte disincentivo all'apertura e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita;
- la eventuale differenza tra il punteggio di compatibilità conseguito e quello massimo di cui al precedente paragrafo 5;
- c) al valore sopra ottenuto sono detratti i punti eventualmente eccedenti il punteggio massimo richiesto ai fini della compatibilità dell'insediamento commerciale;
- d) nel caso di modificazione di strutture esistenti ed attive non si considera la superficie di vendita delle grandi strutture già autorizzate oggetto di trasferimento, accorpamento, concentrazione, ampliamento e rilocalizzazione.

6.2 Individuazione delle condizioni di sostenibilità

1. In relazione al predetto indicatore d'impatto sono individuate una serie di condizioni di sostenibilità, consistenti

in opere e misure di mitigazione per gli aspetti socio-economici, territoriali e ambientali riportate nella tabella 2, il cui assolvimento deve ridurre a zero i diversi effetti di impatto che la struttura provoca sul territorio interessato riassunti nell'indicatore di cui al precedente punto 6.1.

Le condizioni di sostenibilità sono raggruppate in tre componenti:

- socio-economica;
- territoriale-ambientale;
- consenso dei soggetti interessati.

2. Alle predette condizioni di sostenibilità sono assegnati altrettanti valori numerici in misura pari:

- al 150% rispetto all'indicatore d'impatto ricavato con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1 per insediamenti aventi superficie compresa tra mq 30.001 e mq 50.000;
- al 130% rispetto all'indicatore d'impatto ricavato con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1. per insediamenti aventi superficie superiori a mq 50.000.

3. Il valore delle condizioni di sostenibilità ottenuto nel modo sopra indicato è ripartito tra le diverse componenti nelle seguenti misure:

Tabella 2 - Indicatore di impatto

Dimensioni > 15.000	Settore merceol. misto (alim. e non alim.)	Centro comm. tradizionale e Parco comm.	Factory Outlet Center e Centro comm. multifunzionale	Mix funzionale con commercio > del 20%	Forte disincentivo negli indirizzi di ambito territoriale	Area libera interna all'abitato	Area libera esterna all'abitato	Differenza positiva compatibilità	Differenza negativa compatibilità massima	Totale indicatore impatto
Mq. di superficie di vendita richiesta/150	10 punti aggiuntivi	10 punti aggiuntivi	15 punti aggiuntivi	25 punti aggiuntivi	25 punti aggiuntivi	10 punti aggiuntivi	20 punti aggiuntivi	Togliere punti superiori al punteggio massimo di compatibilità	Aggiungere punti inferiori al punteggio massimo di compatibilità	



Legale

Tabella 3 - Condizioni di sostenibilità

COMPONENTI E FATTORI	Peso delle singole componenti sul totale %	Peso dei singoli fattori sul totale delle singole componenti %
A) COMPONENTE SOCIO-ECONOMICA		
1) mantenimento e sviluppo occupazionale		20
2) valorizzazione delle produzioni lombarde		10
3) marketing del territorio		15
4) sostegno degli esercizi di prossimità attraverso la propria attività d'impresa		10
5) azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese commerciali tra cui anche la previsione di risorse, da far confluire in un apposito fondo regionale, per sostenere i centri commerciali naturali e i negozi di vicinato siti in periferia e la previsione di opportunità offerte ai commercianti dei Comuni contermini interessati, ad avviare una attività nel nuovo insediamento		35
6) servizi gratuiti al consumatore		5
7) altre azioni di compensazione		5
TOTALE	40	100
B) COMPONENTE TERRITORIALE AMBIENTALE		
1) opere di compensazione		60
2) cessione area al comune		5
3) oneri di urbanizzazione		20
4) contenimento dell'inquinamento dell'aria		10
5) altre azioni di compensazione		5
TOTALE	45	100
C) CONSENSO DEI SOGGETTI		
Comuni con termini		55
Associazioni categoria commercio		30
Associazioni consumatori		15
TOTALE	15	100
TOTALE GENERALE	100	

- 40% per la componente socio-economica;
 - 45% per la componente territoriale-ambientale;
 - 15% per il consenso dei soggetti interessati.
- Nell'ambito di ogni singola componente il rispettivo valore numerico è a sua volta ripartito tra i singoli fattori di sostenibilità che la compongono secondo le percentuali di cui alla tabella 3.
4. La Conferenza di servizi verifica che tali condizioni siano complessivamente soddisfatte ed adeguatamente garantite e

in tal caso i valori dei predetti parametri (ossia i punteggi) sono detratti dal valore dell'indicatore complessivo d'impatto ottenuto con le modalità sopra indicate.

La sostenibilità dell'insediamento è conseguita quando, a seguito di tale sottrazione, il valore dell'impatto complessivo sia pari o inferiore a zero.

5. In ordine alla declinazione dei parametri relativi alla sostenibilità si applica il paragrafo 2,2 dell'allegato 2 alle Modalità applicative.



Legale

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Leggi e provvedimenti

Determina dirigenziale n. 78/2008 Pg 384383/2008 Calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel Comune di Milano per il periodo 28 maggio-31 dicembre 2008

Il Comune di Milano con la determina dirigenziale n. 78 del 9 maggio c.a. Pg n. 384383/2008, autorizza l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, diversi dagli esercizi di vicinato, ubicati all'interno della zona centro storico nelle giornate domenicali e festive di tutto l'anno, ad eccezione del 25 dicembre (pomeriggio) e del 26 dicembre (vedi allegato pagina seguente).

Con il suddetto provvedimento comunale è autorizzata, inoltre, l'apertura degli esercizi di vendita in sede fissa ubicati all'esterno della zona centro storico, nelle seguenti ulteriori 8 giornate domenicali e festive del corrente anno:

- 13 luglio;
- 14 settembre;
- 21 settembre;
- 28 settembre;
- 12 ottobre;
- 19 ottobre;
- 26 ottobre;
- 23 novembre.

Al riguardo si precisa che la zona centro storico comprende l'intera cerchia dei Bastioni e parte del tessuto circostante significativo, come individuato nell'allegato A al provvedimento in oggetto di cui è parte integrante.

La Determina in commento, infine, autorizza, in deroga al divieto generale previsto dalla normativa di riferimento, l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nella giornata festiva di venerdì 15 agosto, al fine di assicurare ai cittadini ed ai turisti la massima fruibilità dei servizi commerciali nel mese di agosto.

Per comodità e al fine di facilitare gli associati nell'individuazione della disciplina applicabile, si ritiene opportuno riportare, di seguito, una scheda riassuntiva del calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita ubicati nel comune di Milano per il periodo dal 28 maggio al 31 dicembre 2008:

A) Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita (esercizi di vicinato)

Ovunque siano ubicati nel territorio comunale, hanno facoltà di apertura in tutte le giornate domenicali e festive, ad eccezione di

- 25 dicembre pomeriggio;

- 26 dicembre.

B) Esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati (medie e grandi strutture di vendita) ubicati nel centro storico

Hanno facoltà di apertura in tutte le giornate domenicali e festive, ad eccezione di

- 25 dicembre pomeriggio;
- 26 dicembre.

C) Esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati (medie e grandi strutture) ubicati fuori dal centro storico

Hanno facoltà di apertura nelle seguenti giornate domenicali e festive:

1° giugno	21 settembre	30 novembre
6 luglio	28 settembre	7 dicembre
13 luglio	5 ottobre	8 dicembre
3 agosto	12 ottobre	14 dicembre
15 agosto	19 ottobre	21 dicembre
31 agosto	26 ottobre	25 dicembre mattina

7 settembre	2 novembre	28 dicembre
14 settembre	23 novembre	

D) Limiti orari di ordine generale

L'apertura è consentita dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per non più di tredici ore giornaliere.

Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del ministero al seguente indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpfadcsQ.pdf


Esercizi commerciali. Preposto. Un soggetto, già nominato come preposto presso un esercizio di vicinato, non può essere nominato da un'altra società come preposto presso un altro esercizio commerciale.

Il ministero ribadisce quanto già espresso nella circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2), ovvero che il preposto all'esercizio di una attività commerciale deve essere designato con apposito atto e che, in considerazione della specificità richiesta dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 6, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114, non possa essere nominato preposto per più società. La finalità della disposizione è infatti quella di garantire la presenza all'interno dell'esercizio commerciale di un soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti e tale obiettivo può essere perseguito solo se il soggetto qualificato è correlato ad un'unica e specifica attività.

La designazione della persona preposta all'attività commer-

(segue a pag. 61)

LEGALE



Allegato "A" alla determina aperture domenicali - centro storico



1	via riva villasanta
2	cso sempione (da via riva villasanta a via massena)
3	via massena (FNM lato nord)
4	via machiavelli
5	via mario pagano
6	via rasari
7	via a. scarpa
8	cso vercelli (da via scarpa a ple baracca)
9	via s. michiele del corso
10	via verga (an.g via giovio)
11	via giovio p.
12	ple aqualea
13	vie con zugna
14	vie g. d'annunzio
15	prza 24 maggio
16	vie col di lana
17	vie bigny
18	vie sabotino
19	cso di p.ta romana (fino a ple mebaglie d'oro)
20	ple mebaglie d'oro
21	vie monte nero
22	ple 5 giornate
23	vie premuda
24	vie piave (fino a via paolo mascagni)
25	via p. mascagni
26	via sirtori
27	via lambrò
28	via mezzo
29	vie regina giovanna (fino a cso b. aires)
30	via spallanzani
31	vie tunisia
32	vie ferdinando di serola
33	via galliei
34	vie monte sarto
35	ple principessa cildibe (lato nord)
36	vie monte graspa
37	ple 25 aprile
38	vie pasubio
39	ple basamonti
40	via ceresio
41	via montello
42	ple biancamano
43	vie d'iverza
44	vie byron
45	vie meza d'eri (fino a cso sempione)



Legale

(segue da pag. 59)

ziale viene documentata dalla dichiarazione effettuata dalla stessa società negli appositi moduli da presentare al comune ai fini dell'avvio dell'attività.

Non è quindi necessario produrre altra documentazione al riguardo a meno che, per circostanze interne alla società interessata, la stessa non abbia ritenuto di adottare ulteriori atti formali.

Risoluzione del 7/2/2008 prot. n.00001006

Parafarmacie. La tabella speciale di cui all'art. 56, comma 9, del decreto n. 375/88 non può essere rilasciata ad un titolare di parafarmacia, anche se si tratta di un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'ordine, in quanto, secondo la previsione letterale del predetto articolo, la medesima è riservata esclusivamente "ai titolari di farmacie" (autorizzati ex legge 2 aprile 1968, n. 475) e, trattandosi di disposizioni comunque derogatorie alla disciplina generale, la stessa sarebbe di stretta applicazione e non suscettibile, quindi, di estensioni analogiche.

La conferma indiretta di quanto sopra, secondo il ministero, si rileva dall'art. 5 della legge n. 248 che, nel prevedere la possibilità di vendere da parte degli esercenti un'attività commerciale i farmaci da banco o di automedicazione (Otc) e tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (Sop), non richiede la titolarità dell'esercizio in capo ad un soggetto farmacista iscritto all'ordine, ma si limita a prevedere che nel reparto dedicato ai farmaci Otc e Sop la vendita sia effettuata "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine".

Ciò significa che la possibilità di vendere i farmaci Otc e Osp è riservata dalla disposizione ai soggetti esercenti l'attività di vendita, visto il richiamo espresso alle tipologie distributive del Dlgs n. 114, nelle quali può essere svolta. La circostanza che il soggetto esercente sia anche farmacista non muta tuttavia i termini e le modalità applicative della disposizione, fermo restando che lo stesso può comunque estendere la sua attività di vendita ai prodotti alimentari (ivi compresi i particolari prodotti alimentari inclusi nella tabella speciale) nel rispetto però delle generali disposizioni in materia di commercio (art. 5, comma 5, lettere a, b e c del Dlgs 114/1998).

Risoluzione del 14/2/2008 prot. n.00001238

Pubblici esercizi. Parametri numerici Per effetto del nuovo assetto di competenze sancito dall'art. 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, lo Stato non può che limitarsi ad emanare le regole di concorrenza nel settore della distribuzione - così come è avvenuto con l'art. 3 della legge 248/06 - a cui le Regioni dovranno adeguare le proprie discipline di settore.

Il ministero sottolinea però che le regole introdotte in materia di concorrenza non possono essere ritenute idonee a far decadere automaticamente ed immediatamente le regolamentazioni e le programmazioni locali, ciò anche per evitare conseguenze non controllabili sul mercato e sugli assetti concorrenziali che la nuova disciplina ha inteso garantire.

Un'interpretazione di caducazione immediata ed automatica di tutta la regolamentazione locale in materia avrebbe, ad

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Leggi e provvedimenti

esempio, reso impossibile per ogni comune del territorio nazionale impedire le aperture di nuovi esercizi anche nelle zone soggette a tutela e a salvaguardia di finalità costituzionalmente garantite.

Il ministero afferma che la circolare n. 3603 del 28 settembre 2006 e la risoluzione ministeriale del 10 ottobre 2006, n. 8791 - richiamate nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 giugno 2007 - rispondono appunto a tale esigenza. Esse non intendono sostenere interpretazioni di tipo preordinato, ma si limitano a richiamare, a garanzia di un corretto rapporto, gli enti territoriali a tener conto delle indicazioni delle disposizioni emanate a tutela della concorrenza dallo Stato.

Ciò non impedisce agli enti competenti, anche tenuto conto del tempo trascorso, degli autorevoli pareri intervenuti e delle prime pronunce giurisprudenziali in materia, di pervenire ad una nuova e diversa interpretazione del quadro normativo risultante dal combinato disposto delle norme statali e regionali vigenti.

Il ministero rileva infine come, a seguito della emanazione della legge n. 248, gli enti territoriali si stiano indirizzando verso la previsione di criteri diversi e alternativi a quelli numerici per il rilascio delle autorizzazioni nel settore della somministrazione.

Risoluzione del 19/2/2008 prot. n.00001367

Installazione di apparecchi automatici. Il ministero, richiamando una nota del ministero dell'Interno (nota n. 557/PAS.1251.12001 (1) del 23 maggio 2007), chiarisce che nel caso di esercizi pubblici o commerciali già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, ovvero 88 del Tulp, è possibile installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all'art. 110 del Tulp, in forza del titolo di polizia già posseduto senza richiedere una ulteriore analoga autorizzazione.

Mentre dovranno munirsi dell'autorizzazione all'installazione degli apparecchi in argomento i titolari degli esercizi ricompresi nel 3° comma del citato art. 86 del Tulp (come modificato dall'art.1 comma 534 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), ovvero esercizi commerciali o pubblici non titolari di autorizzazione ex artt. 86 od 88 del Tulp, aree aperte al pubblico, circoli privati.

Per quanto concerne la determinazione delle modalità relative al rispetto delle norme sul numero massimo di apparecchi e congegni che possono essere installati presso circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il ministero rinvia per competenza la questione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che si dovrà pronunciare sul punto (sulla questione v. anche nostra circolare n. 16 del 20.2.2008).

Risoluzione del 19/2/2008 prot. n.0001375

Esercizi commerciali. Requisiti professionali. L'aver prestato la propria opera presso un'impresa esercente l'attività di vendita di prodotti alimentari, in qualità di incaricato - venditore porta a porta - con rapporto di lavoro parasubordinato/ co.co.co., è requisito idoneo a dimostrare il possesso della professionalità richiesta dall'art. 5, comma 5, lettera b), del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114. (In tal senso il ministero si era già espresso con risoluzione Mise del 22/10/2007 prot. n. 9867).

LEGALE



Legale

Risoluzione del 18/3/2008 prot. n.0002400

Aree pubbliche. Somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco collocato in una piazza pubblica deve essere autorizzato in base alle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche e non mediante rilascio di un'autorizzazione all'esercizio di somministrazione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della citata legge n. 287 sono quelle elencate all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per le quali è prevista una correlazione tra autorizzazione e locale di esercizio. Ai fini del rilascio del titolo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre quindi l'esistenza di una superficie interna al locale la cui metratura, peraltro, deve essere riportata nel titolo autorizzatorio.

Segnalazione bollettini equivoci

Recentemente, sono pervenuti a diversi uffici della scrivente Unione alcuni bollettini, contenenti l'indicazione "Registro Italiano in Internet", trasmessi da tale DAD Deutscher Addressdienst GmbH, con sede in Germania, ad Amburgo.

I citati bollettini contengono la richiesta di compilazione dei propri dati, all'interno dell'allegato modulo, perché gli stessi vengano inseriti all'interno del Registro Italiano in Internet, mancando, peraltro, di specificare chiaramente e senza ambiguità che l'eventuale sottoscrizione del modulo comporta la stipulazione di un contratto per la inserzione dei dati forniti in un registro, edito a cura della stessa Dad.

L'inserzione viene effettuata ad un costo annuale di euro 958,00. L'ordine ha validità triennale e viene successivamente rinnovato di anno in anno, se non disdetto con tre mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

Come foro competente in caso di controversie viene indicato quello tedesco, della sede della casa editrice.

Quanto sopra premesso, si invitano i destinatari della presente segnalazione a non compilare il bollettino di cui trattasi ed a non apporre alcuna firma e/o timbro, onde evitare di contrar-

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Leggi e provvedimenti

Risoluzione del 25/3/2008 prot. n.0002521

Esercizi commerciali. Subingresso. Il soggetto che comunica il subingresso deve possedere i requisiti professionali già all'atto della compilazione del modulo di comunicazione. La disciplina in materia di subingresso, contenuta all'art. 26, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede infatti che la comunicazione debba avvenire secondo le modalità stabilite dall'art. 7, commi 1 e 2, del Dlgs n. 114/98: e la lettera a) del comma 2 dell'art. 7 si riferisce al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs 114.

È fatta salva la deroga consentita in caso di subingresso mortis causa nei termini precisati al punto 11.2 della circolare n. 3467/C del 22 maggio 1999: in questo caso l'acquisizione dei requisiti può avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione.

Risoluzione del 25/3/2008 prot. n.002522.

Varie

re una obbligazione giuridicamente vincolante ed onerosa.

Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate Riconoscimento Decreto attuativo del Dlgs 206/2007

È stato pubblicato sulla Gu n. 122, del 26-5-2008, il decreto 28 aprile 2008, recante "Requisiti per la individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate, per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco".



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

luglio/agosto 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Nuovo bando a sostegno delle richieste di brevetti europei e/o internazionali. Scadenza ad esaurimento fondi **Pag. 63**

FINANZIAMENTI

- ▶ Nuovo fondo Seed: 10 milioni di euro per lo start up di imprese **Pag. 63**
- ▶ Bando "Innova - Retail". Scadenza ad esaurimento fondi (comunque non oltre il 28 luglio 2008) **Pag. 64**
- ▶ Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi lombarde. Scadenza ad esaurimento fondi. **Pag. 64**
- ▶ Bando 2008 internazionalizzazione: partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza ad esaurimento fondi **Pag. 65**
- ▶ Abbattimento-tassi a favore delle pmi della Provincia di Milano per la realizzazione di programmi d'investimento. Scadenze: 31 dicembre per la richiesta del finanziamento o del leasing; 15 febbraio 2009 per la consegna dei documenti a Fidicomet **Pag. 65**
- ▶ Abbattimento tassi a favore delle pmi della Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale **Pag. 65**

IN PRIMO PIANO

Nuovo bando a sostegno delle richieste di brevetti europei e/o internazionali Scadenza ad esaurimento fondi

Camera di Commercio di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio di Monza e Brianza stanziavano 1.200.000 € a copertura dei costi che le micro, piccole e medie imprese della

Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza sostengono per le procedure necessarie all'ottenimento di uno o più brevetti europei e/o internazionali. Tale somma sarà erogata ai beneficiari attraverso contributi in conto capitale che copriranno il 50% delle spese connesse con la domanda di brevetto fino ad un massimo di: 8.000 € nel caso della richiesta di un brevetto; 16.000 € nel caso della richiesta di due brevetti; 24.000 € nel caso della richiesta di tre o più brevetti. ▼

I soggetti beneficiari dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere Micro, Piccole e Medie Imprese (anche in forma consorziata) o Centri di Ricerca Privati (purché costituiti in forma di Micro-PMI) operanti in qualsiasi settore;
 - avere sede operativa in provincia di Milano o in provincia di Monza e Brianza;
 - essere iscritti al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Milano o di Monza e Brianza;
 - essere in regola con il pagamento dei diritti camerali.
- Sono ammissibili tutte le spese sostenute per la domanda di brevetto europeo e/o internazionale (sia in caso di procedura nazionale che in caso di procedura PCT - Patent Cooperation Treaty) a partire dal 1° luglio 2007 esclusivamente per progetti di:
1. Invenzione industriale;
 2. Modello di utilità;
 3. Disegno o modello ornamentale.

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 14 luglio 2008.

La consegna della domanda potrà avvenire esclusivamente a mano all'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Milano.

I contributi saranno assegnati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi previsti dal bando.

Finanziamenti

Nuovo fondo Seed: 10 milioni di euro per lo start up di imprese

Regione Lombardia pubblica il bando per l'accesso agli interventi previsti dal fondo di rotazione per il finanziamento di

BANDI E FINANZIAMENTI



nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto. Il "Fondo Seed" ha una dotazione di 10 milioni di euro ed è gestito dalla finanziaria regionale "Finlombarda S.p.A."

Sono soggetti beneficiari le micro, piccole o medie imprese con sede legale ed almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, costituite nella forma di ditta individuale o società di persone o società di capitali:

- costituite da non oltre sei mesi;
- spin-off universitari, costituite da non oltre 2 anni;

Possono presentare domanda anche:

- soggetti che si impegnino a costituirsi in forma di impresa.

Alle imprese operanti nei settori prioritari Ambiente, Energia, Food e Salute sono riservate il 60% delle risorse del fondo. Sono ammissibili programmi di sviluppo:

- a) fondati su applicazioni e soluzioni innovative sia di prodotto/servizio che di processo;
- b) attivati o da attivarsi in qualsiasi settore economico;
- c) localizzati nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;
- d) da avviarsi successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativo al "Fondo SEED".

La spesa minima ammissibile è pari a 30.000 €.

L'agevolazione concessa è un finanziamento a medio termine pari al 100% delle spese ammissibili e comunque compreso tra un minimo di 30.000 € ed un massimo di 150.000 €. Il finanziamento di durata 36 mesi, al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di uno Spread pari all'1% su base annua, è rimborsabile in unica soluzione alla scadenza del contratto di finanziamento comprensiva della quota capitale ed interessi.

La domanda dovrà essere presentata con procedura on-line sul sito www.regione.lombardia.it, e successivamente dovrà essere inviata in formato cartaceo direttamente a Finlombarda S.p.A.

L'istruttoria è effettuata da Finlombarda S.p.A. secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Bando "Innova - Retail" Scadenza ad esaurimento fondi (comunque non oltre il 28 luglio 2008)

Contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo ammissibile a favore delle piccole imprese commerciali (con al massimo 15 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio inferiore a € 10 milioni di euro) aventi sede legale e operativa in Lombardia che intendano effettuare investimenti relativi a:

- 1) Tecnologie informatiche: attrezzature hardware e software, sistemi informatici evoluti per la gestione del magazzino e della clientela, programmi informatici di incentivazione rivolti alla clientela (carte fedeltà, raccolta punti e premi, promozioni mirate), realizzazione di infrastrutture in rete per la realizza-

zione di comunicazioni interne sicure tra più unità locali distanti tra loro, software di gestione per sistemi di qualità e sicurezza sul lavoro (certificazione ISO 9000 e Vision 2000) e per servizi logistici, apparecchi per la lettura di codici a barre, stampanti per etichette con codici a barre, sistemi informatici per la presa di ordini e per la realizzazione di vetrine interattive, scanner professionali, sistemi di lettura e registrazione dati da smart card e carte fedeltà, sistemi informatici di gestione dei diversi tipi di pagamento on-line.

- 2) Tecnologie per la sicurezza: attrezzature per video sorveglianza, video protezione, impianti anti-taccheggio, antifurto e antintrusione con sistemi di rilevamento satellitare collegati a centrali di vigilanza.

- 3) Tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici: attrezzature per il lavaggio delle stoviglie, per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori e abbattitori termici) e per il caldo (forni elettrici e a microonde), impianti fotovoltaici con superfici non inferiori a 16 mq o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 3kw. E' ammesso esclusivamente l'acquisto di beni nuovi di fabbrica.

Non sono ammissibili: investimenti in leasing e spese relative a consulenze, spese di manutenzione, noleggio, materiali non durevoli e di consumo.

L'investimento complessivo ammissibile non potrà essere inferiore a € 7.500,00, mentre il contributo ottenibile non potrà essere superiore a € 15.000,00.

Le risorse stanziare a favore del presente bando ammontano a: € 6.000.000,00. La domanda di contributo dovrà essere presentata in via telematica alla Regione Lombardia.

Il bando è ad esaurimento fondi. La domanda di contributo potrà essere presentata a partire dal 28 aprile ed entro il 28 luglio 2008 (salvo eventuali diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia).

Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi lombarde Scadenza ad esaurimento fondi

In attuazione dell'Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde, è stato approvato il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. Tutte le imprese aventi sede legale e operativa in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializzazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) Ricerca partner esteri; 2) Analisi di settore e ricerca



Bandi e finanziamenti

di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3) Ricerca agenti e distributori; 4) Ricerca fornitori; 5) Assistenza tecnica alle imprese; 6) Formazione/Informazione. Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), può essere utilizzato dalle imprese dal 25 marzo al 30 settembre 2008 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti attuatori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: www.lombardiapoint.it.

Bando 2008 internazionalizzazione: partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero

Scadenza ad esaurimento fondi

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-PMI di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 €; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 €; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada; b), 2.000 € per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura online per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web www.lombardiapoint.it e aggiornato a cadenza quadrimestrale).

Abbattimento-tassi a favore delle pmi della Provincia di Milano per la realizzazione di programmi d'investimento

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Finanziamenti

Scadenze:

31 dicembre per la richiesta del finanziamento o del leasing;

15 febbraio 2009 per la consegna dei documenti a Fidicomet

Contributo in conto-interessi compreso tra 1 e 2,50 punti percentuali del tasso passivo bancario a favore delle Micro e PMI con sede legale o unità operativa in provincia di Milano che realizzano nell'anno solare 2008 progetti di investimento e/o di ristrutturazione per un importo compreso tra € 13.000,00 e € 300.000,00 ricorrendo a finanziamenti bancari o leasing assistiti da garanzia rilasciata dagli Organismi Fidi del settore di appartenenza.

In particolare verranno favorite le:

- a) "Nuove Imprese" (costituite a partire dal 01/01/2007);
- b) Imprese a prevalente partecipazione femminile;
- c) Imprese a prevalente partecipazione giovanile.

Il contributo è pari a un abbattimento di:

* 2 punti percentuali del tasso passivo bancario per gli investimenti di importo fino a € 100.000,00 (elevato a 2,50 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e/o giovanile);

* 1,50 punti percentuali del tasso passivo bancario per la parte di investimenti superiore a € 100.000,00 (cioè tra € 100.000,00 e € 200.000,00). Il contributo è elevato a 2 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e giovanile femminile e/o giovanile);

* 1 punto percentuale del tasso passivo bancario per la parte di investimenti superiore a € 200.000,00 (cioè tra € 200.000,00 e € 300.000,00). Il contributo è elevato a 1,50 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e/o giovanile.

Abbattimento tassi a favore delle pmi della Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale

Contributo in conto-interessi a favore di Micro e PMI con sede legale in provincia di Monza e Brianza che deliberino e provvedano, nell'anno solare 2008, a operazioni di patrimonializ-



Bandi e finanziamenti

zazione aziendale volte all'incremento delle voci di Patrimonio Netto, per un importo compreso tra € 25.000,00 e € 300.000,00 e con garanzia rilasciata dagli Organismi Fidi del settore di appartenenza.

Il contributo è pari a un abbattimento di:

* 2,25 punti percentuali del tasso passivo bancario per le operazioni di aumento del capitale sociale;

* 1,50 punti percentuali del tasso passivo bancario per le operazioni di Emissione di prestito obbligazionario convertibile o Versamento dei soci in conto capitale.

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Finanziamenti



Formazione

L'Informatore

luglio/agosto 2008

In primo piano

FORMAZIONE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Corso di laurea di primo livello in Economia e gestione aziendale - Curriculum gestione delle imprese del terziario e dei servizi commerciali **Pag. 67**

IN PRIMO PIANO

Corso di laurea di primo livello in Economia e gestione aziendale

Curriculum gestione delle imprese del terziario e dei servizi commerciali

Anche per l'anno accademico 2008-2009 l'Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con la Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni realizzerà il corso di laurea di primo livello in Economia e gestione aziendale curriculum gestione delle imprese del Terziario e dei servizi commerciali. Il corso, che da dodici anni rappresenta un punto di riferimento per coloro che vogliono seguire un percorso di alta formazione sui temi del Terziario e del management dei servizi, risponde all'esigenza delle imprese di inserire giovani qualificati e preparati ad affrontare le sfide che caratterizzano il settore.

La collaborazione fra l'Università Cattolica e la Scuola Superiore Ctsp permette infatti di coniugare i bisogni formativi dello studente con le esigenze di professionalità e competenza dell'azienda. ▼

L'iniziativa è in particolare finalizzata ai seguenti obiettivi:
- formare quadri intermedi delle imprese medio-grandi del comparto commerciale e dei servizi

- cogliere le opportunità occupazionali offerte dalle imprese del Terziario e dei servizi commerciali
- creare forti sinergie fra la formazione universitaria e le imprese, attraverso una gestione coordinata di stage aziendali. La durata degli studi è triennale e ad integrazione degli insegnamenti d'aula, arricchiti da testimonianze aziendali, seminari con esperti, ecc., sono previste esercitazioni pratiche nelle varie discipline collegate all'economia delle imprese commerciali. Al terzo anno inoltre è previsto uno stage presso aziende del settore che, per la durata (cinque mesi) e la cura nella pianificazione, costituisce uno dei punti di forza (oltre che di garanzia degli sviluppi occupazionali) di questa iniziativa. Il progetto formativo usufruisce del sostegno della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano, della Fondazione Cariplo e dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Scuola Superiore Ctsp, tel. 02.40.305.346 - 347, info@scuolasuperiore.cts.it.

Piano di studio I anno di corso

Crediti formativi universitari

Economia aziendale	8
Economia politica	8
Matematica generale	9
Diritto pubblico	8
Istituzioni di diritto privato	9
Statistica	9
Informatica generale I	5
Lingua inglese I	4
II anno di corso	
Marketing	5
Economia e gestione delle imprese commerciali	5
Politica economica	5
Economia urbana	5
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda	5
Programmazione e controllo	5
Gestione della produzione e dei materiali (Metodi e modelli per la logistica)	5
Organizzazione aziendale	5
Diritto commerciale o Diritto del lavoro	5
Un corso a scelta della Facoltà di Economia	8
Lingua Inglese II	4
Seconda lingua	4
Informatica generale II	4
III anno di corso	
Economia e tecnica della comunicazione aziendale	5
Organizzazione delle imprese commerciali	5
Economia degli intermediari finanziari	5
Psicologia del lavoro	5
Sociologia dei consumi	5
Etica sociale	5
Stage di cinque mesi	20
Prova finale	5

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 188 luglio/agosto 2008
anno LII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

► Presentazione dei modelli Intrastat. **Pag. 69**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Schema di dichiarazione di sicurezza per i richiedenti lo status di Aeo (nota Agenzia delle Dogane del 22-5-08) **Pag. 70**

► Controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione. Regolamento (Ce) n. 159/2008 **Pag. 72**

IN PRIMO PIANO

Presentazione dei modelli Intrastat

Le ultime modifiche, operate sull'architettura iniziale del sistema Intrastat, sono state introdotte dal Dm 20.12.2006 e riguardano:

- l'aumento delle soglie dell'ammontare degli scambi, per determinare la periodicità della presentazione degli elenchi
- l'obbligatorietà della nuova periodicità a seguito del superamento dei limiti prestabiliti per la presentazione trimestrale o annuale degli elenchi, a decorrere, rispettivamente, dal mese o trimestre successivo a quello in cui si è verificata la modifica
- l'indicazione negli elenchi - cessioni e acquisti - del valore statistico, delle condizioni di consegna e del mezzo di trasporto, per effetto del superamento delle soglie stabilite per l'ammontare
- la proroga di 5 giorni sulla scadenza per la presentazione degli elenchi in via telematica
- la semplificazione nella compilazione degli elenchi relativi alla vendita di impianti industriali di valore superiore a 3 milioni di euro, consistente nel classificare con

un'unica voce doganale della nomenclatura combinata, l'intero impianto, evitando di riportare in modo dettagliato le voci doganali dei diversi componenti degli impianti stessi, previa autorizzazione da chiedere all'Istituto nazionale di statistica - via Cesare Balbo, 16 - Roma

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi in dogana:

1. i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto, che scambiano con soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro beni originari della Comunità oppure, anche originari di altri paesi terzi, ma immessi in libera pratica in uno Stato membro con l'assolvimento del dazio (possono presentare gli elenchi direttamente o mediante propri dipendenti oppure mediante altri soggetti, muniti di partita Iva, delegati dal soggetto obbligato, che rimane comunque responsabile della correttezza e della esattezza dei dati forniti).

2. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, che effettuano acquisti di beni comunitari per un ammontare superiore ad euro 8.263,31, al netto dell'imposta applicata nello Stato membro d'origine, ma a meno che non optino per l'applicazione dell'Iva in Italia. In tale ipotesi debbono chiedere al competente ufficio Iva l'assegnazione del numero identificativo, dichiarando l'inizio dell'attività.

Non sussiste l'obbligo della presentazione degli elenchi, se nel periodo (mese, trimestre, anno, a seconda della periodicità) non sono state registrate operazioni.

Periodicità della presentazione degli elenchi

Gli elenchi riepilogativi vanno presentati obbligatoriamente entro scadenze prefissate sulla base dell'ammontare degli scambi intracomunitari di beni, realizzati dal soggetto passivo nell'anno solare precedente, distintamente per le cessioni e per gli acquisti.

Un eventuale superamento delle soglie previste determina una modifica della periodicità della presentazione degli elenchi.

I soggetti che iniziano l'attività di scambi intracomunitari di beni - cessioni e/o acquisti, sono tenuti ad osservare la periodicità basata sull'ammontare delle transazioni commerciali, che presumono di realizzare nel corso dell'anno.

Il calcolo si fonda sugli scambi avvenuti nel corso del primo dei singoli periodi di riferimento: mensile o trimestrale.

1. Periodicità delle cessioni

- Fino a 40.000 euro è annuale
- Compreso tra 40.000 e 250.000 euro è trimestrale
- Più di 250.000 euro è mensile.

I soggetti obbligati a presentare gli elenchi delle cessioni con periodicità, ad esempio trimestrale, possono volontariamente presentarli con periodicità mensile; quelli con periodicità annuale possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

La scelta consente alle imprese una maggiore flessibilità nella gestione dei sistemi informatici e all'amministrazione finanziaria di disporre di un flusso maggiore ed immediato delle informazioni.

L'opzione di cui sopra è vincolante per il soggetto almeno per l'intero anno solare di riferimento in cui la esercita.

Nella ipotesi in cui l'ammontare delle cessioni supera, durante l'anno:

- i 250.000 euro: la periodicità da trimestrale diviene obbligatoriamente mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento
- i 40.000 euro ovvero i 250.000 euro: la periodicità diviene obbligatoriamente trimestrale o mensile, a seconda dell'ammontare, a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento della soglia scelta in precedenza.

Per effetto della nuova periodicità, contestualmente alla presentazione del primo elenco, occorre presentarne un altro contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.

3. Periodicità degli acquisti

- Fino a 180.000 euro è annuale
- Più di 180.000 euro è mensile

È stata soppressa la periodicità trimestrale

Il soggetto può modificare la periodicità prescelta da annuale a mensile, tenendo presente però che la nuova scadenza è vincolante per l'intero anno solare in cui viene adottata.

La variazione della periodicità da annuale in mensile diventa obbligatoria qualora nel corso dell'anno l'ammontare degli

L'Informatore

luglio/agosto 2008

In primo piano

acquisti superi la soglia di 180.000 euro.

Il nuovo termine decorrerà dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento del limite.

Anche in questa ipotesi, contestualmente al primo elenco presentato per effetto della nuova periodicità, occorre presentarne un altro relativo agli acquisti effettuati nei mesi precedenti.

Ufficio competente per la presentazione e relativi termini

L'ufficio abilitato a ricevere gli elenchi riepilogativi è la dogana, territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto o terzo obbligato.

I termini per la presentazione degli elenchi sono così stabiliti:

- il 20 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili
- la fine del mese successivo (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio dell'anno successivo) al periodo di riferimento per gli elenchi trimestrali (solo per le cessioni)
- il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento per gli elenchi annuali.

Se per la presentazione degli elenchi viene utilizzato il sistema telematico (Edi), le scadenze su indicate sono prorogate di 5 giorni.

Una deroga alla scadenza del 20 del mese successivo per la presentazione degli elenchi mensili riguarda le operazioni svolte nel mese di luglio, perché la loro presentazione deve avvenire entro il 6 settembre successivo, anziché il 20 agosto. La scadenza, se cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo (combinato disposto degli artt. 1187 e 2953 cc).

Schema di dichiarazione di sicurezza per i richiedenti lo status di Aeo

► NOTA dell'Agenzia delle Dogane del 22 maggio 2008.

La Commissione europea, Direzione generale fiscalità e Unione doganale, al fine di armonizzare l'attuazione della normativa Aeo in tutta la Comunità, ha predisposto lo schema di dichiarazione di sicurezza, in allegato, che i richiedenti lo status di Aeo (certificato Aeo Sicurezza) o Aeof (certificato Aeo Semplificazioni doganali/sicurezza) possono utilizzare per garantire il requisito di sicurezza dei loro partner commerciali.

La suddetta direzione generale raccomanda l'utilizzo della dichiarazione di sicurezza in tutti gli Stati membri nei casi in cui il richiedente lo status di Aeo intenda soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 duodecies, par. 1), lettera e) delle Dac mediante una dichiarazione di sicurezza resa dai partner commerciali.

Legislazione comunitaria

L'operatore economico che richiede lo status Aeo potrà esibire la dichiarazione di sicurezza prodotta dai suoi partner commerciali nel corso della valutazione audit che sarà effettuata dall'Ufficio delle Dogane competente, a dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza della catena logistica di riferimento.

L'Ufficio delle Dogane terrà opportunamente conto di tale dichiarazione spontanea che potrà favorire i tempi del rilascio del certificato richiesto.

1. L'art. 14 duodecies, paragrafo 1, lettera e) del Reg. n. 1875/06 prevede che gli standard di sicurezza relativi ai partner commerciali si ritengono adeguati se "il richiedente avrà attuato misure che consentono la chiara identificazione dei suoi partner commerciali per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale".

La responsabilità degli operatori economici autorizzati, per la loro parte di catena di approvvigionamento, si limita alle merci in loro custodia e agli impianti da essi gestiti. Tuttavia dipendono anche dagli standard di sicurezza dei loro partner commerciali per garantire la sicurezza delle merci in loro custodia.



Commercio estero

'l'Informatore

luglio/agosto 2008

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Dichiarazione di Sicurezza
per gli Operatori Economici che richiedono lo status di AEO

Ragione sociale del partner
commerciale

Indirizzo

Città

Paese

CAP

Tel.

E-mail

Con la presente si certifica che:

- Le merci, prodotte, immagazzinate, spedite o trasportate su commissione dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO), che sono consegnate all'AEO o prelevate, per la consegna, dall'AEO:
 - Sono prodotte, immagazzinate, preparate e caricate in locali aziendali sicuri e in aree di spedizione e di carico sicure
 - Sono protette da interferenze non autorizzate nel corso della produzione, custodia, preparazione, carico e trasporto
- Il personale impiegato per la produzione, custodia, preparazione, carico e trasporto di queste merci è affidabile.
- I partner commerciali che agiscono per mio conto sono a conoscenza della necessità che, come precedentemente menzionato, anche loro garantiscano la sicurezza della catena logistica.

Nome del Firmatario autorizzato

Posizione

Firma

Data di rilascio

Timbro della società
(ove applicabile)

La presente dichiarazione è stata rilasciata a:

Ragione sociale del richiedente lo
status di AEO

Indirizzo

Città

Paese

CAP

Firmatario autorizzato iscritto nel Registro Commerciale



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Legislazione comunitaria

Controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione Regolamento (Ce) n. 159/2008

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 159/2008 della Commissione del 21 febbraio 2008. Modifica dei regolamenti (Ce) n. 800/1999 e (Ce) n. 2090/2002 con riguardo ai controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione.**

(1) Il regolamento (Ce) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), e il regolamento (Ce) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento (Cee) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione, stabiliscono le norme sui controlli fisici e sui controlli di sostituzione a cui l'ufficio doganale sottopone i prodotti destinati all'esportazione per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione. Alla luce dell'esperienza acquisita e dei problemi indicati dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali sui controlli fisici, nonché tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea, appaiono necessarie alcune modifiche.

(2) Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti che beneficiano di una restituzione con i relativi documenti. I controlli visivi di conformità sono intesi a migliorare le misure di controllo generali nell'ambito della procedura doganale e sono di natura diversa dai controlli di sostituzione descritti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 2090/2002 o dai controlli fisici di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento. Il controllo visivo di conformità conferma alle autorità doganali che i prodotti caricati sono del tipo indicato nei documenti. Di norma i prodotti o le merci non sono scaricati e l'imballaggio non è aperto o rimosso. Se un controllo visivo indica che potrebbe sussistere un problema di conformità, le autorità doganali possono decidere di effettuare un controllo fisico a norma del regolamento (Cee) n. 386/90. Un livello minimo del 10% di controlli visivi di conformità è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo. A fini informativi è opportuno che l'ufficio doganale di esportazione annoti l'avvenuto controllo di conformità sull'esemplare di controllo T5 o sul documento equivalente.

(3) L'ufficio doganale dovrebbe essere informato del tasso delle restituzioni all'esportazione al momento di selezionare le dichiarazioni di esportazione da sottoporre a controlli fisici o di sostituzione. Questa informazione va pertanto indicata nella dichiarazione di esportazione e nell'esemplare di controllo T5 o nel documento equivalente. In alcuni Stati membri, tuttavia, le autorità interessate dispongono già di tale informa-

zione. Gli esportatori possono pertanto essere esonerati dall'obbligo di riportare detta informazione nella dichiarazione di esportazione o nell'esemplare di controllo T5, o documento equivalente, o in entrambi.

(4) Per garantire un'efficace applicazione dell'obbligo di indicare il tasso della restituzione all'esportazione occorre stabilire disposizioni che scoraggino la comunicazione di informazioni inesatte. Occorre pertanto istituire un idoneo regime sanzionatorio. In caso di differenze sostanziali fra la restituzione calcolata sulla base del tasso di restituzione all'esportazione indicato e la restituzione all'esportazione effettivamente dovuta, le autorità doganali sarebbero indotte in errore e potrebbero non eseguire i controlli necessari. In particolare, se l'esportatore indica un tasso che rappresenta una restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 Eur e la restituzione dovuta è superiore a 10 000 Eur, la sanzione deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.

(5) Affinché i controlli si concentrino soprattutto sui prodotti da esportare che beneficiano di restituzioni d'importo relativamente elevato, occorre innalzare la soglia di selezione, espressa in quantità o in importo della restituzione, al di sotto della quale i controlli non sono generalmente presi in conto ai fini del calcolo delle aliquote minime di controllo.

(6) La prevedibilità dei controlli doganali dovuta all'applicazione di un modello fisso di controllo da parte delle autorità doganali va ridotta al minimo. Occorre pertanto che le autorità doganali varino l'orario in cui si presentano nei locali dell'esportatore e in cui eseguono i controlli. Nel contempo, è necessario impedire agli esportatori di sostituire i prodotti tra la presentazione della dichiarazione di esportazione e l'arrivo delle autorità doganali, imponendo loro di identificare i prodotti da esportare prima del carico. Occorre adeguare di conseguenza la registrazione dei controlli fisici eseguiti dalle autorità doganali.


(7) Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (Cee) n. 386/90, deve essere possibile applicare le norme specifiche di cui all'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 2090/2002.

(8) È necessario che i controlli di sostituzione siano mirati a tutte le esportazioni che non sono state controllate fisicamente all'inizio della procedura. Il numero complessivo dei controlli di sostituzione e dei controlli di sostituzione specifici deve coprire una parte rappresentativa delle esportazioni che escono dal territorio doganale della Comunità.

Il numero di detti controlli deve pertanto essere basato su una percentuale del numero di esemplari di controllo T5 o dei documenti equivalenti piuttosto che sul numero di giorni in cui i prodotti che beneficiano della restituzione lasciano il territorio doganale della Comunità.

(9) Per decidere se è necessario procedere a controlli di sostituzione o a controlli di sostituzione specifici occorre che l'ufficio doganale di uscita controlli puntualmente la presenza e l'integrità dei sigilli. Un livello minimo del 10% di controlli dei sigilli è ritenuto efficace, proporzionato e dissuasivo.

(10) È necessario adeguare di conseguenza le disposizioni sulle relazioni annuali contenute nell'allegato III del regolamento (Ce) n. 2090/2002.



Commercio estero

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

(11) È necessario pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (Ce) n. 800/1999 e (Ce) n. 2090/2002.

(12) I competenti comitati di gestione non si sono pronunciati nel termine stabilito dal loro presidente.

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 800/1999 è così modificato:

1) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.»;

b) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente comma: «Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10% del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell'articolo 2 del regolamento (Cee) n. 386/90. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell'allegato XIII. Per il 2008 l'aliquota dei controlli è calcolata sulla base delle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1° aprile 2008.»;

2) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

L'esportatore indica il tasso delle restituzioni all'esportazione, in EUR per unità di prodotto o di merce alla data della fissazione anticipata, come indicato nel titolo di esportazione di cui al regolamento (Ce) n. 1291/2000 o nel titolo di restituzione di cui al Capo III del regolamento (Ce) n. 1043/2005, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, o nella versione elettronica equivalente, e nella casella 106 dell'esemplare di controllo T5 o del documento equivalente. In assenza di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, si possono indicare dati relativi a pagamenti di restituzioni precedenti per gli stessi prodotti o merci, risalenti a non più di dodici mesi. Se il prodotto o la merce da esportare non attraversa i confini di un altro Stato membro e se la valuta nazionale non è l'euro, i tassi della restituzione possono essere indicati nella valuta nazionale.

Le autorità competenti possono esonerare l'esportatore dagli obblighi di cui al primo comma se l'amministrazione dispone di un sistema grazie al quale i servizi interessati ricevono le stesse informazioni.

L'esportatore può scegliere di indicare una delle diciture elencate nell'allegato XIV per le dichiarazioni di esportazione e gli esemplari di controllo T5 e i documenti equivalenti che riguardano un importo di restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 Eur.

3) all'articolo 51, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Fatto salvo l'articolo 8 bis, secondo comma, se si riscontra che il tasso di restituzione all'esportazione a norma

dell'articolo 8 bis non è stato indicato, il tasso sarà ritenuto pari a zero. Se si constata che l'importo della restituzione all'esportazione calcolato sulla base delle informazioni di cui all'articolo 8 bis è inferiore all'importo spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari a:

a) 10% della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1 000 Eur;

b) 100% della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1 000 Eur e la restituzione spettante è superiore a 10 000 Eur;

c) 200% della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

Il primo comma non si applica se l'esportatore dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la situazione descritta in tale comma è dovuta a forza maggiore o ad errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti.

Il primo comma non si applica se si applica l'articolo 51, paragrafo 1, per sanzioni basate sugli stessi elementi che determinano il diritto alle restituzioni all'esportazione.»;

4) sono aggiunti gli allegati XIII e XIV, che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (Ce) n. 2090/2002 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (Cee) n. 386/90, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici e degli esemplari di controllo T5, o dei documenti equivalenti, per i controlli di sostituzione che riguardano:

a) un quantitativo non superiore a:

i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso;

ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;

iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti;

b) restituzioni d'importo inferiore a 1 000 Eur.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. I controlli effettuati a tal fine possono essere contabilizzati per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al paragrafo 2, qualora lo Stato membro applichi l'analisi di rischio in conformità al regolamento (Ce) n. 3122/94 della Commissione.

2) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri provvedono a che l'inizio del controllo fisico presso i locali dell'esportatore vari rispetto all'ora indicata per l'inizio delle operazioni di carico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (Ce) n. 800/1999.»;



Commercio estero

3) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (Cee) n. 386/90, può applicare le norme di cui al primo comma del presente articolo.»;

4) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni controllo fisico il funzionario competente che lo ha eseguito redige un resoconto dettagliato. Il resoconto reca almeno i seguenti elementi:

a) il luogo, la data, l'ora di arrivo, l'ora di esecuzione del controllo, il mezzo di trasporto, nonché il nome e la firma del funzionario competente; e

b) la data e l'ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (Ce) n. 800/1999, l'ora indicata per l'inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto.

I resoconti sono archiviati presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in altro luogo nello Stato membro per i tre anni successivi all'anno di esportazione e secondo modalità che ne rendano agevole la consultazione.»;

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 bis e le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio, se l'ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (Cee) n. 386/90.

Il numero totale minimo di controlli di sostituzione e di controlli di sostituzione specifici eseguiti per anno civile a titolo del presente paragrafo e del paragrafo 2 bis non è inferiore all'8 % del numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti prodotti per i quali è chiesta una restituzione e che lasciano il territorio doganale della Comunità attraverso l'ufficio doganale d'uscita.

Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al secondo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1° gennaio 2008 o dal 1° aprile 2008.»;

b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 o del documento equivalente controlla i sigilli. Il numero di controlli non è inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 2.

Se l'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 constata che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi del-

L'Informatore

luglio/agosto 2008

Legislazione comunitaria

l'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (Cee) n. 2454/93, si esegue un controllo di sostituzione specifico. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al primo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1° gennaio 2008 o dal 1° aprile 2008.»;

c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2 è effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti o le merci e i documenti che li hanno scortati dall'ufficio doganale di esportazione all'ufficio doganale d'uscita oppure all'ufficio di destinazione del T5. Qualora la verifica a vista dell'intero carico non basti ad accertare eventuali sostituzioni, si ricorre ad altri metodi di controllo fisico, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.»;

d) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis.»;

e) al paragrafo 5 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per ogni controllo di sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, il funzionario competente che lo ha realizzato redige un resoconto. Il resoconto consente di seguire i controlli effettuati e comporta la data e il nome del funzionario.

I controlli dei sigilli di cui al paragrafo 2 bis e il riscontro di sigilli rimossi o manomessi sono annotati in conformità dell'articolo 912 quater, paragrafo 3, del regolamento (Cee) n. 2454/93.»;

f) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il controllo di sostituzione riveli che la normativa concernente le restituzioni non è stata rispettata, l'organismo pagatore informa l'ufficio doganale di cui al paragrafo 5 circa i provvedimenti presi a seguito delle sue constatazioni.»;


6) all'allegato I, punto 1, è aggiunta la seguente lettera:

«c) Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico della nave, l'ufficio doganale provvede al controllo dell'uscita fisica dell'intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l'ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui alle lettere a) o b) e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.»;

7) l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2008.



Economico

Indice

ECONOMIA

► Il Distretto commerciale urbano del centro storico di Rho. **Pag. 75**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
► Indice delle vendite al dettaglio. **Pag. 80**

IN PRIMO PIANO

Il Distretto commerciale urbano del centro storico di Rho

La configurazione urbanistica e commerciale del centro storico di Rho, il nuovo polo fieristico con il suo indotto di espositori e visitatori, il quadro favorevole delle relazioni istituzionali tra l'Unione Commercianti e l'amministrazione municipale della città hanno orientato verso questo comune la scelta di sperimentare un modello di governo dei distretti commerciali urbani. ▼

Nel centro storico è concentrato il 46% della rete di vendita e il 42,7% dei servizi di ristorazione della città, valori che riflettono la polarità della zona centrale, la sua attitudine a richiamare verso di sé i consumi di un ambito territoriale più ampio. Il processo di riqualificazione dei distretti commerciali passa, inoltre, attraverso il marketing delle iniziative culturali, che concorre a formare una nuova immagine del sistema urbano centrale, dove i luoghi diventano prodotti.

Dai festival musicali e dalle fiere a tema agli eventi sportivi, dai caffè letterari alle esibizioni e alle mostre d'arte, dalle performance al teatro, tutta la gamma di espressioni e linguaggi dell'entertainment deve essere coinvolta nella progettazione di un calendario di eventi, che possa suscitare interesse nei potenziali visitatori e moltiplicare le occasioni di frequentare il distretto.

In questa prospettiva il quadro che scaturisce dalla ricognizione del numero e tipo di associazioni operanti entro il territorio comunale di Rho è favorevole, evidenziando un rilevante potenziale di offerta, che può alimentare un flusso di proposte

coerenti alle molteplici esigenze d'intrattenimento della comunità modello di governo dei distretti commerciali urbani.

Modello di governo del distretto

Il progetto consiste nella sperimentazione un modello di governo che sia strutturato in moduli e possa mobilitare competenze diversificate, che spaziano dall'economia al diritto, dall'urbanistica alla sociologia, dall'ingegneria del traffico all'architettura ed alla finanza.

Nel modulo del mercato l'analisi della domanda e dell'offerta si avvale dello strumento della rilevazione diretta presso gli operatori e presso i consumatori potenziali con l'obiettivo di stimare il volume d'affari del centro, individuare la concorrenza, definire il bacino di gravitazione commerciale e, quindi, orientare l'elaborazione delle proposte di intervento in modo da individuare soluzioni coerenti con l'identità economica del centro commerciale naturale.

Nel modulo dell'identità sociale e culturale il quadro che scaturisce dall'analisi permette di concepire proposte di intervento coerenti e misurare il grado di soddisfazione delle famiglie sulla sicurezza e la qualità delle relazioni sociali e culturali della città.

Nel modulo della mobilità la ricognizione sulla rete di infrastrutture esistenti e la valutazione del fabbisogno di aree di sosta risponde all'obiettivo di individuare eventuali azioni sulla viabilità che possano migliorare il quadro della mobilità. Nel modulo dell'arredo urbano l'analisi verte su qualità delle architetture, pavimentazione di strade e piazze, illuminazione pubblica, segnaletica quali elementi base per plasmare l'immagine di un centro commerciale naturale e rafforzarne l'attrattività.

Nel modulo del partenariato la ricognizione delle esperienze di coordinamento tra gli operatori economici del distretto per avviare iniziative comuni nella gestione della comunicazione è il primo passo per affrontare il tema delle regole che disciplinano la gestione di un distretto commerciale urbano e i rapporti tra i vari stakeholder, ossia i diversi portatori di interessi.

Nel modulo della comunicazione si compie una ricognizione delle attività di marketing, animazione culturale ed intrattenimento sperimentate in passato per delineare le linee guida del piano di comunicazione coerenti all'identità economica, urbanistica e culturale del distretto.

Area di gravitazione commerciale

Il distretto commerciale di Rho interagisce con un'armatura urbana complessa, situata nel quadrante nord-ovest della provincia di Milano lungo le principali direttrici di traffico, che collegano il cuore metropolitano a nord sull'asse storico del Sempione, ad ovest sull'asse per Torino, interessato dalla linea ferroviaria ad alta velocità. Il nuovo polo fieristico ha reso Rho nodo privilegiato nel sistema di trasporto aeroportuale, ferroviario e stradale della Regione, accorciando i tempi necessari a spostarsi in Italia e in tutta Europa.

Questo vantaggio può ampliare le opportunità di insediamento di nuove imprese tecnologicamente avanzate e, quindi, contribuire a rafforzare una domanda di lavoro, che già trae vantaggio dal grande potenziale della città metropolitana.

L'applicazione del modello gravitazionale Scuola Superiore Ctp individua un bacino teorico fino a 35 minuti di distanza



L'Informatore

luglio/agosto 2008

Economia

da piazza San Vittore, cuore urbano della prima fascia isocrona, fino a 14 minuti, delimitata dal confine rosso, la città di Rho con tutte le sue frazioni, ripartita in 7 micro zone con una propria logica di distribuzione dell'offerta nello spazio. Nella seconda fascia isocrona, da 15 a 29 minuti, i comuni rappresentati con il colore giallo tra cui i più importanti per vicinanza e apporto di domanda potenziale sono Pregnana, Vanzago, Lainate, Cornaredo e Arese, all'interno della soglia dei 20 minuti, mentre quelli che concentrano sistemi di offerta concorrenti a Rho sono sicuramente Nerviano e Settimo Milanese, anche loro distanti meno di 20 minuti dal centro storico;

Nella terza fascia isocrona sono rappresentati i comuni, con il colore blu, da 30 a 35 minuti. In questo spazio figurano due zone di decentramento di Milano quali la zona 7, San Siro-Baggio e la zona 8, Fiera-Gallaratese.

I tempi sono stati raccolti dal programma Route 66, identificando il sito di piazza San Vittore come origine di Rho e un polo al centro della zona di riferimento per la destinazione.

Nel settore alimentare il principale polo d'offerta è rappresentato dal superstore Esselunga nella zona ad ovest del centro storico, che attrae flussi di spesa dalle altre zone della città, in particolare da quelle meno presidiate dalla grande e dalla piccola distribuzione, conime la zona a nord e le frazioni di Passirana e Mazzo.

Il risultato finale è che almeno il 25% del potenziale di consumo evade i confini comunali e si rivolge a poli di offerta esterni.

Nel settore non alimentare si distingue la polarità del centro storico, che esprime un potenziale di vendita di 52 milioni di euro quasi doppio rispetto alla domanda interna allocata nella zona centrale del comune, segno che i negozi riescono ad attrarre i consumi provenienti da altre zone della città e dai comuni ubicati nella seconda fascia isocrona.

Fino a 14 minuti le zone e le frazioni che generano flussi di consumo diretti al centro storico sono Lucernate, Passirana, Terrazzano e la parte est del centro.

Da 15 a 30 minuti la domanda potenziale più ricca di opportunità è quella di Pregnana Milanese, Vanzago, Lainate, Cornaredo e Arese.

Marketing mix

Nel centro storico è concentrato il 46% della rete di vendita della città, mentre la popolazione è solo il 16,5% del totale a conferma della naturale vocazione commerciale della zona centrale.

La moda, abbigliamento, calzature e accessori annovera 79 punti vendita su 100 complessivi della città e questo segmento rappresenta più di un quarto della rete distributiva del centro. Corposo è anche il numero dei punti vendita classificati nella voce residuale, 72 su 152, una dimensione rilevante che riflette al suo interno la varietà tipica dell'offerta centrale, quella che presenta anche i prodotti più rari, difficili da reperire nelle zone periferiche.

Anche la concentrazione dei servizi di ristorazione pari al 42,7% della rete comunale riflette la polarità della zona centrale, la sua attitudine a richiamare verso di sé i consumi di un ambito territoriale più ampio.

Nel marketing mix del distretto si riconosce il ruolo di leader-

ship della moda con 79 negozi di abbigliamento, calzature e accessori su 287, pari al 27,5% del totale

MARKETING MIX	Centro Storico	RHO	INDICE
Auto moto cicli	3	42	7,1
Alimentare	32	91	35,2
Salute e Benessere	19	38	50,0
Moda	79	100	79,0
Casa	18	46	39,1
Tecnologia	14	38	36,8
Altri prodotti non alimentari	72	152	47,4
Ristorazione	50	117	42,7
TOTALE	287	624	46,0

La relazione tra economia e cultura

Il processo di riqualificazione dei distretti commerciali passa attraverso il marketing delle iniziative culturali, che concorre a formare una nuova immagine del sistema urbano centrale, dove i luoghi diventano prodotti.

Il significato della vita culturale e dell'industria culturale sta cambiando.

Quando la qualità della vita migliora, l'immagine delle aree rigenerate cambia sia per i residenti che per i visitatori, la città acquisisce un nuovo status e, in alcuni casi, nuove funzioni economiche.

Identità, stile di vita, modalità di consumo delle nuove classi sociali sono elementi centrali per la vitalità degli spazi urbani e il rinnovamento si fonda sulla creazione di benessere associata al consumo.

Le espressioni culturali sono sempre più commercializzate e il contenuto culturale in sé delle iniziative origina valore aggiunto nella produzione di beni 'tradizionali' ai quali si associa, come valore, il simbolo che identifica lo stile di vita di chi li consuma.

La cultura, inoltre, contribuisce a valorizzare altri settori produttivi, dai circuiti turistici legati alla vendita di prodotti enogastronomici, all'offerta di eventi, dalla rievocazione storica all'happening esclusivo.


Ecco perché, nel panorama odierno, è importante tenere in forte considerazione la programmazione culturale nell'ambito dei progetti di rivitalizzazione dei centri urbani.

Il trinomio "cultura-intrattenimento-sviluppo" legato al consumo è da qualche tempo stato sperimentato e definito come "experience economy", un'economia, dove il prodotto diventa parte dell'esperienza e offre al consumatore il 'vissuto', attribuendogli un senso nel quale egli si riconosce.

Le attività di intrattenimento, che creano un'esperienza, non sono elemento di novità, mentre è innovativa l'integrazione tra queste funzioni e i prodotti tradizionali: dai ristoranti che si ispirano ai diversi modi di fare spettacolo, ai negozi che organizzano eventi, mostre capaci di creare atmosfere e condizioni favorevoli allo shopping.

La competenza e la qualità per realizzare experience products richiede una serie di capacità variegate, artistiche, organizzative, comunicative, che devono tutte confluire in un unico sistema.

Sviluppare l'experience economy in una città significa agire su spazi e luoghi, un attributo fondamentale per suscitare emozioni e plasmare l'identità di un distretto commerciale urbano.



Economico

'Informatore

luglio/agosto 2008

Economia

ECONOMICO

Shopping, relazioni sociali, cultura sono legate alla storia, alle tradizioni locali, alla qualità dell'ambiente in cui si svolgono e questo induce a ragionare su come 'ospitare' i consumatori negli spazi in cui vivono, lavorano, si muovono, offrendo loro sensazioni di sorpresa, scoperta, empatia, trasformazione.

Dai festival musicali e dalle fiere a tema agli eventi sportivi, dai caffè letterari alle esibizioni e alle mostre d'arte, dalle performance al teatro, tutta la gamma di espressioni e linguaggi dell'entertainment deve essere coinvolta nella progettazione di calendario di eventi, che possa suscitare interesse nei potenziali visitatori e moltiplicare le occasioni di frequentare il distretto.

In questa prospettiva il quadro che scaturisce dalla ricognizione del numero e tipo di associazioni operanti entro il territorio comunale di Rho è favorevole, evidenziando un rilevante potenziale di offerta, che può alimentare un flusso di proposte coerenti alla molteplici esigenze di intrattenimento della comunità.

Tra le 150 associazioni rilevate prevalgono quelle focalizzate sulla pratica degli sport e del volontariato sociale, che hanno raccolto 21.000 iscritti nel 2007.

Le ventiquattro associazioni, attive nell'ambito della cultura e dell'intrattenimento, circa 3.400 iscritti, promuovono, in collaborazione con l'amministrazione municipale, rassegne teatrali, cinematografiche, musicali, oltre manifestazioni all'aperto in occasione delle principali ricorrenze e festività del calendario annuale.

Il fiore all'occhiello di questa programmazione è senz'altro il "Maggio Rhodense", una manifestazione nata 2003 per celebrare l'anniversario del Patrono cittadino e cresciuta fino a diventare un contenitore di eventi musicali e artistici, che si propone di travalicare gli angusti confini del territorio comunale per coinvolgere un pubblico proveniente da un bacino di utenza molto più ampio.

Non basta, tuttavia, disporre di una ramificata rete di associa-

zioni di volontariato, di sport e cultura per riuscire a mobilitare un'offerta che incontri le aspettative del pubblico e che faccia del centro storico un punto di eccellenza per gli acquisti, l'intrattenimento e la cultura al servizio dei cittadini del Rhodense e dei visitatori della nuova Fiera.

Questo obiettivo non può che essere frutto di un progetto concepito e voluto da tutta la comunità, amministrazione municipale, operatori dell'economia e della cultura, cittadini residenti nella zona centrale.

Ciascuno gruppo d'interesse consapevole del sicuro vantaggio dall'azione comune.

L'evento, lo spettacolo o il bene culturale proposto, animazione, sport, corso per la pratica di un hobby, conferenza, rappresentano per le imprese commerciali un modo assolutamente efficace per stabilire una nuova relazione con il consumatore potenziale o per fidelizzare quella esistente.

Nello stesso tempo la pubblicità di tale evento tramite la rete capillare dei negozi e lo stile personale di comunicazione degli addetti alla vendita costituisce la forma di advertising più efficace per raggiungere il pubblico degli utenti potenziali.

Uno spazio urbano vivo e animato rappresenta il miglior antidoto rispetto al rischio della microcriminalità e un vero proprio investimento per la tutela del valore immobiliare, beneficio diretto ai residenti del centro e ai proprietari degli appartamenti e dei negozi della zona centrale.

I diversi portatori d'interesse devono imparare a dialogare fra loro nella consapevolezza di poter progettare e realizzare iniziative comuni che possano migliorare l'attrattività del distretto nei suoi molteplici profili.

Questa coscienza delle potenzialità del distretto e dei vantaggi del gioco di squadra è tutt'altro che scontata, bisogna costruirla dialogando con i singoli attori di ciascun gruppo e facendo muovere i primi passi al Partenariato, l'organismo che riunisce intorno allo stesso tavolo i rappresentanti di tutti i gruppi della comunità.

ENTI E SOCIETA' COLLEGATE

I SERVIZI DI




Promo.Ter

Unione

Il Servizio di Amministrazione del Personale è offerto in out sourcing da Promo.Ter, attraverso l'Unione, alle Imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi e pmi, garantendo la completa gestione ed amministrazione dei collaboratori, subordinati e parasubordinati, ai sensi della legge 12/1979, articolo 1, ultimo comma. In più, fornisce alle imprese che ne facciano richiesta assistenza e consulenza in caso di controlli.

Sono quasi 5000 le imprese assistite dai 27 uffici operativi su tutto il territorio della provincia di Milano, a certificare la professionalità e l'affidabilità del Servizio erogato.

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI OBBLIGATORIE



Le numerose problematiche legate all'amministrazione del personale e le crescenti responsabilità delle imprese nella gestione delle risorse umane costringono ad affidarsi a strutture esterne qualificate per non sottrarre energie alle principali attività aziendali.

Promo.Ter ha rilevato quest'esigenza delle piccole-medie imprese del terziario offrendo alle aziende associate un servizio "chiavi in mano":

- assistenza per la corretta predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali;
- assistenza e consulenza, attraverso l'Unione, per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro;
- assistenza nei rapporti con gli enti Inps, Inail, Esatri, Direzione provinciale del Lavoro, Centri per l'impiego.

La gestione e l'elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:

- salari e stipendi
- compensi collaboratori coordinati e continuativi
- riepilogo annuale Inps "Gla"
- tabulati vari per la gestione del personale
- modelli 770
- modelli Cud
- trattamento di fine rapporto
- Irpef
- contributi Inps
- autoliquidazione premi Inail
- riepilogo contabile
- costo del lavoro
- Irap
- trasmissione telematica
- premi Inail per i soci e i familiari
- Comunicazioni al Centro per l'impiego
- Previdenza ed assistenza complementare prevista dai Ccnl (Fondo M. Negri, Fasdac, Associazione A. Pastore, Fon.Te.).

Promo.Ter - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE




Via Marina P.T. - 20121 Milano

Tel. 02.7750252

Fax 02.7750461

libripaga@unione.milano.it



Economico

L'Informatore


luglio/agosto 2008
Indicatori statistici

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48

ECONOMICO



Economico

'Informatore

luglio/agosto 2008
Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2005	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
2008						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8



Valore aggiunto per le imprese associate

Sul sito Unione la rassegna stampa Istruzioni per l'uso

Per le imprese associate un'opportunità in più: l'accesso alla rassegna stampa attraverso il sito internet dell'Unione di Milano. La rassegna stampa Unione (realizzata con il supporto della società Selpress) può costituire, infatti, uno strumento quotidiano utile per le imprese.

Consultare la rassegna stampa è semplice e i pochi

- 2) Appare una schermata con la richiesta di login e password: digitare, per entrambe le voci, "unione" (in minuscolo, senza virgolette)



Gli associati al sistema Unione interessati a consultare la rassegna stampa possono richiedere login e password alla propria associazione o telefonando allo 027750222

e cliccare su ok.

- 3) Si entra nell'indice della rassegna stampa:


FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI					
<input type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	10	Monza, scatta l'emergenza casa (Alloggi vuoti e presi in salb.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	6	Patto Comune-privati, via al marchio Milano.	3
<input type="checkbox"/>	Il Giornale	Ve 30/09/2005	41	Marchio cercasi per Milano.	
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	28	Giovani Confindustria. La prossima sfida Berlusconi-Casini? Nell'arena di Colaninno junior.	
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	18	Giulio Secondo sotto la lente di Luca.	
<input type="checkbox"/>	IlGiornoMilano	Ve 30/09/2005	4	Milano come New York. In arrivo il "marchio".	
<input type="checkbox"/>	PrealpinaMilano	Ve 30/09/2005	13	Milano cerca il suo simbolo.	
<input type="checkbox"/>	UnioneInforma	Ve 30/09/2005	28	Fimaa Milano: sulle nuove costruzioni tutelare il compratore ma senza "pesare" sul mercato immobiliare.	
ASCOM					
<input type="checkbox"/>	IlGiornoLegnano	Ve 30/09/2005	11	L'affido cambia strada Insegnera' un mestiere.	
SISTEMA CAMERALE					
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	18	Unioncamere: per il caro-greggio inflazione al 2,5%.	
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE					
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	21	Gnutti' apre in Puglia l'outlet della moda.	

in un apposito menu a tendina - qualora occorresse ricercare articoli di giornate precedenti - è possibile modificare la data. Nell'immagine si riporta l'esempio di un articolo selezionato. Cliccare sul titolo per accedere all'articolo.

- 4) L'articolo è visibile in formato pdf: si può stampare e salvare sul proprio pc.

pagaggi vengono spiegati in questa pagina attraverso le immagini.

- 1) Accedere al sito internet dell'Unione collegandosi alla pagina: www.unione-milano.it/home. Cliccare, sulla destra (sotto: in evidenza) su: rassegna stampa.



Ente Mutuo, la tua salute il nostro fine esclusivo

ENTE MUTUO

DI ASSISTENZA
TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO



20121 MILANO - Corso Venezia, 49

www.entemutuomilano.it • e-mail: informazioni@entemutuomilano.it